Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — ROMA — Giovedì, 10 ottobre — Numero 240.

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 667 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico 25 luglio 1904, n. 523, delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;

Veduta la legge 10 agosto 1884, n. 2644 (serie 3ª), sulle derivazioni di acque pubbliche;

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. Corpo del Genio civile, approvato col Nostro decreto in data 3 settembre 1906, n. 522;

Veduto il regolamento per la custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua ed opere idrauliche annesse comprese nella 1ª e 2ª categoria, approvato col Nostro decreto in data 7 marzo 1895, n. 86;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, da avere effetto col 1° luglio 1907.

Art. 2.

Il predetto regolamento sostituisce, a tutti gli effetti di legge, quello approvato col Nostro decreto 7 marzo 1895, n. 86, il quale perciò rimane abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
GIANTURCO.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO
sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria.

TITOLO I.
Tutela dei corsi d'acqua di 1ª e 2ª categoria.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

Agli effetti della tutela i corsi d'acqua o i loro tratti, aventi opere classificate in 1ª e 2ª categoria, vengono divisi in *tronchi* di custodia e di guardia.

Al servizio di custodia e di guardia provvedono i custodi ed i guardiani, che giusta l'art. 61 fanno parte del personale subalterno idraulico.

La divisione dei tronchi è fatta per decreto Ministeriale, che stabilisce la lunghezza di ciascun tronco e la residenza del rispettivo custode o guardiano.

Art. 2.

Lungo il ciglio esterno degli argini saranno posti segnali o colonnette di pietra per indicare il confine fra tronco e tronco di custodia, i termini chilometrici ed i capisaldi altimetrici, oltre quelli necessari per delimitare le zone di pertinenza idraulica da quelle di proprietà privata.

CAPO I.
Custodia e guardia dei corsi d'acqua

SEZIONE I.

Servizio di custodia.

§ 1°

Custodia dei corsi d'acqua.

Art. 3.

Il custode deve percorrere l'intero tronco affidatogli, ordinariamente una volta la settimana, e straordinariamente secondo le disposizioni e gli ordini dei suoi superiori.

Il custode vigila che i guardiani, manovratori ed osservatori da esso dipendenti soddisfino completamente e lodevolmente i rispettivi loro obblighi; coadiuva gli ufficiali del Genio civile nei rilievi di campagna o si presta ai lavori di tavolino che gli sono commessi dall'ingegnere capo o dall'ingegnere di sezione.

Ricevendo avviso di guasti all'arginatura o di fatti dannosi alla sicurezza arginale od al buon regime del fiume, il custode deve recarsi immediatamente sul luogo.

Art. 4.

In ogni visita ordinaria o straordinaria il custode deve:

a) esaminare attentamente lo stato e le condizioni dei corsi d'acqua, delle arginature, delle vie alzate, delle chiaviche ed altri manufatti;

b) rilevare qualunque fatto, disordine, inconveniente o guasto;

c) verificare la natura e l'entità del fatto o guasto rilevato;

d) registrare, nel libretto di cui deve essere fornito ogni guardiano, il luogo, il giorno e l'ora in cui lo ha incontrato, il lavoro cui attendeva, quello eseguito dopo la visita antecedente e quanto reputa dovergli ordinare (modelli nn. 1 e 2);

e) accertare mediante verbale le contravvenzioni;

f) rilevare i lavori che reputi necessari;

g) adottare i provvedimenti che crede indispensabili per ragioni di assoluta urgenza.

Del risultato di ogni visita, ordinaria e straordinaria, il custode fa immediatamente rapporto all'ingegnere di sezione.

§ 2°

Custodia dei magazzini idraulici e dei depositi.

Art. 5.

Gli oggetti necessari pel servizio idraulico, ordinario o di piena sono custoditi in appositi *magazzini idraulici*, distinti in tre classi secondo che la dotazione normale supera le L. 15,000 (1ª classe), le L. 8000 (2ª classe), le L. 1000 (3ª classe).

Nei tronchi non forniti di magazzino possono istituirsi *depositi* con dotazione normale non superiore a L. 1000.

Art. 6.

La sede e la dotazione normale dei magazzini e dei depositi sono determinate con decreto del Ministero.

Art. 7.

L'edifizio destinato a magazzino idraulico dovrà, in quanto sia possibile, servire anche di alloggio pel custode ed avere una stanza per la dimora in ogni occasione di servizio dell'ingegnere di sezione o dell'aitante che ne faccia le veci, oltre ai locali pel servizio di guardia durante le piene.

Art. 8.

I magazzini sono affidati, mediante verbale di consegna e inventario (modulo n. 3), ai custodi, che personalmente rispondono della buona conservazione degli oggetti e sono perciò tenuti a prestare una cauzione di L. 2500, di L. 1200 e di L. 550, secondo che il magazzino, qualunque sia il valore degli oggetti che vi si trovano al momento della consegna, appartenga per la sua normale dotazione alla 1ª, alla 2ª od alla 3ª classe.

Art. 9.

La cauzione può prestarsi anche con ipoteca o formarsi con la ritenuta dell'indennità di custodia dei magazzini, ovvero, quando il custode lo richieda e il Ministero vi consenta, con ritenuta sullo stipendio; in questi due ultimi casi la cauzione dovrà essere completata in tre anni.

Le somme ritenute saranno mensilmente versate nelle Casse postali di risparmio a cura degli ingegneri capi del Genio civile, che conserveranno i libretti intestati ai custodi, finchè, raggiunto l'importo della cauzione da prestarsi e fattone versamento nella Cassa dei depositi e prestiti, la cauzione stessa sia stata approvata dal Ministero.

Essa viene svincolata quando il custode abbia regolarmente riconsegnato il magazzino, ottenuta l'approvazione dei relativi conti giudiziali, e non abbia gestione di altro magazzino.

Ove, in seguito a trasloco, il custode idraulico assuma la gestione di un magazzino pel quale sia prescritta una cauzione minore, egli può chiedere la diminuzione della cauzione sempre quando sia stato approvato il conto giudiziale della precedente gestione.

Art. 10.

In tempo di piena l'ingegnere capo o l'ingegnere di sezione, su proposta del custode, che rimane sempre ugualmente responsabile, accorda per ogni magazzino idraulico il personale necessario a vigilare l'entrata e l'uscita degli oggetti. (Mod. n. 4).

Art. 11.

La consistenza ed il movimento degli effetti erariali custoditi nei magazzini idraulici devono risultare da scritture tenute dai custodi consegnatari secondo le disposizioni del Ministero.

L'inventario si rinnova dopo ogni piena od altra circostanza in seguito alla quale siano avvenute variazioni nella consistenza del materiale. (Mod. n. 5).

Art. 12.

Dopo ogni piena i custodi presentano all'ingegnere di sezione,

per gli opportuni accertamenti, una nota esatta degli attrezzi e materiali impiegati, precisando il valore di quelli consumati o dispersi o l'importo del deterioramento di quelli ricuperati e conservati.

SEZIONE II.

Servizio di guardia.

Art. 13.

Dal levare al tramonto del sole, meno le ore di riposo che determinerà l'ingegnere capo, deve essere sempre sul tronco il guardiano addettovi, portante un cappello con la scritta « *Regio guardiano idraulico* », del quale deve provvedersi a proprie spese.

Il guardiano deve aver sempre con sè il libretto di servizio (Mod. n 2).

Art. 14.

A meno che per ordine dei superiori non sia occupato in speciali lavori, il guardiano deve percorrere l'intero tronco affidatogli, ordinariamente ogni due giorni, e straordinariamente secondo le disposizioni e gli ordini dei suoi superiori e deve adempiere a quanto è prescritto con le lettere *a, b, e*, dell'art. 4.

Di ogni guasto, inconveniente, disordine o contravvenzione accertata deve subito informare il custode.

Art. 15.

Ogni guardiano eseguo da solo, o con altri guardiani riuniti in isquadra dall'ingegnere di sezione o dal custode, tutti quei piccoli lavori in terra, in legname od in pietrame che occorrono per riparare o prevenire guasti nelle arginature e nei loro accessori, quelli ordinati dagli ingegneri o dal custode, come pure i lavori della carreggiata sugli argini, quando l'obbligo della manutenzione non spetti ad altri.

Ogni guardiano sarà perciò provvisto dal magazzino idraulico di un badile e degli altri attrezzi occorrenti per gli indicati lavori.

CAPO II.

Delle contravvenzioni

Art. 16.

Qualunque agente giurato ha il dovere di accertare le contravvenzioni alle norme sulla polizia idraulica od alle condizioni imposte con atti di autorizzazione d'opere o di concessioni d'acque pubbliche.

L'accertamento si fa mediante verbale firmato dall'agente e, quando sia possibile, anche da altro agente giurato che trovisi presente all'accertamento della contravvenzione.

Il verbale deve essere scritto e firmato in doppio originale e vi si dovranno indicare le cose sequestrate a causa della contravvenzione.

Art. 17.

In caso di resistenza al sequestro delle cose in contravvenzione o all'intimazione di desistere da fatto abusivo, l'agente che vi procede è autorizzato a valersi della forza pubblica.

Le cose sequestrate debbono essere entro le ventiquattro ore consegnate, insieme ad un verbale originale della contravvenzione, al sindaco competente che provvede, a norma di legge, per la custodia di esse.

Il sindaco può anche restituirle al proprietario, ove questi presenti sufficiente sicurtà pel pagamento delle pene, danni e spese dipendenti dalla contravvenzione.

Art. 18.

Qualora il contravventore sia presente all'accertamento della contravvenzione e ricusi di sottoscrivere o ricevere uno degli originali del verbale, l'agente ne farà menzione nel verbale stesso, facendola possibilmente firmare da due testimoni e ne curerà per mezzo del sindaco la notificazione al contravventore.

Alla stessa notificazione si procederà se il contravventore non trovavasi presente all'accertamento della contravvenzione.

Art. 19.

L'agente, entro le ventiquattro ore, deve consegnare o rimettere un originale del verbale all'ufficio del Genio civile, che lo trasmette, per le conseguenze di legge, al prefetto con le opportune proposte di provvedimenti necessari per ridurre le cose allo stato primitivo, riparare od impedire danni e pericoli dipendenti dalla contravvenzione, trasmettendo altresì un calcolo della spesa occorrente e del valore delle cose asportate o distrutte.

Art. 20.

Il prefetto, riconosciuta la regolarità delle denuncie, promuove, allorchè lo reputa necessario ed opportuno, l'azione penale; indipendentemente dall'azione stessa, sentito l'ufficio del Genio civile e il contravventore, ordina al medesimo di seguire, entro un congruo termine, quanto è tenuto a fare in conseguenza della contravvenzione commessa.

In caso d'inadempimento, il prefetto provvede per la esecuzione d'ufficio.

Sentito poi il trasgressore, per mezzo dell'autorità locale, rende esecutoria a carico di lui la nota delle spese degli atti e di quelle dell'esecuzione d'ufficio e ne fa riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

Nei casi d'urgenza, o nel caso che il contravventore non sia conosciuto, il prefetto provvede immediatamente all'esecuzione di ufficio.

CAPO III.

Vigilanza all'esecuzione dei lavori

Art. 21.

Salvo che per l'entità o l'importanza speciale del lavoro sia da adibire alla vigilanza di esso personale del genio civile, la vigilanza all'esecuzione dei lavori è ordinariamente affidata al custode del tronco, che può essere coadiuvato o, secondo le circostanze, sostituito, da un guardiano del tronco stesso.

In casi di bisogno, alla vigilanza dei lavori di un tronco possono adibirsi custodi e guardiani di altri tronchi.

Art. 22.

I custodi intervengono alla consegna dei lavori e prendono nota di tutte le istruzioni che sono loro date dall'ingegnere direttore, per tenerne conto e farle scrupolosamente osservare nel corso dell'esecuzione.

Debbono continuamente tener presso di sè sul luogo del lavoro:

a) un estratto, che debbono farsi prima che si ponga mano ai lavori, del progetto e delle relative prescrizioni tecniche ed amministrative;

b) il regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che si eseguono a cura del Ministero dei lavori pubblici;

c) il giornale secondo il modulo prescritto dal regolamento sopracitato (Modello n. 6);

d) e, quando siano richiesti dagli ingegneri, gli altri documenti amministrativi e contabili prescritti dal detto regolamento.

Art. 23.

I custodi e guardiani destinati alla vigilanza dei lavori debbono trovarsi sulla località la mattina prima che gli operai si mettano al lavoro e restarvi permanentemente sino alla sera senza allontanarsene per qualsivoglia motivo, vigilando che i lavori si ese-

guano secondo il progetto e le buone regole d'arte e con l'osservanza delle norme stabilite dai regolamenti.

Essi non possono permettere lavori che portino aggiunte o modificazioni al progetto in esecuzione se non nel solo caso che siano stati autorizzati in iscritto dalla direzione.

La loro vigilanza deve rigorosamente esercitarsi sulle quantità, qualità e dimensioni dei materiali; di ciò tengono nota esatta quando si tratti di lavori a *misura* od a *fornitura*.

Art. 24.

Quando gli appaltatori o i loro rappresentanti, sebbene avvertiti, manchino ad obblighi del contratto o pel modo di esecuzione dei lavori, o per difettosa qualità dei materiali, o per qualunque altra causa, i custodi o guardiani debbono rifiutarsi di riconoscere i lavori, e, previo diffidamento all'impresa, faranno rapporto di ogni cosa all'ingegnere direttore, registrando nel giornale l'accertata mancanza.

Se le imprese persistono a voler eseguire lavori pericolosi per i lavoratori senza le opportune cautele, i custodi sono autorizzati a valersi della forza pubblica per farli cessare.

Art. 25.

Nel caso che il custode o guardiano incaricato della sorveglianza di lavori venga a trovarsi in istato di impedimento assoluto per malattia o per altra grave causa, deve avvisarne subito l'ingegnere direttore.

CAPO IV.

Manovra delle chiaviche, sostegni ecc.

—

Art. 26.

Il servizio di manova dei sostegni, chiaviche ed altri manufatti idraulici è regolato con disposizioni di massima dell'ingegnere capo e dell'ispettore superiore compartimentale quando interessi altri uffici del Genio civile.

Gli ingegneri di sezione ed i custodi del tronco possono, in casi speciali o d'urgenza, regolare la manovra di tali manufatti a seconda dei bisogni.

CAPO V.

Servizio idrometrico ed udometrico

—

SEZIONE I.

Servizio idrometrico ed udometrico ordinario.

Art. 27.

Ogni tronco è fornito di uno o più idrometri; anche nei tratti di corsi d'acqua non classificati in 1ª e 2ª categoria possono esse e collocati idrometri a cura dell'amministrazione governativa.

Le località in cui sono da situare e la qualità degli idrometri vengono determinate dagli ingegneri capi previo assenso dell'ispettore superiore compartimentale.

Su proposta dell'ingegnere capo e nell'interesse della previsione delle piene e dello studio del regime dei corsi d'acqua, potranno essere stabiliti udometri in località opportune.

La istituzione degli idrometri e udometri deve essere autorizzata dal Ministero.

Art. 28.

In ogni tronco le osservazioni idrometriche sono fatte, di regola, dai guardiani idraulici.

Possono però anche assumersi osservatori appositi, a norma dell'art. 97, specialmente per le osservazioni negli idrometri lungo i tratti di corsi d'acqua non classificati in 1ª e 2ª categoria.

Art. 29.

Con opportune disposizioni gli ingegneri capi stabiliscono i periodi di tempo in cui le osservazioni debbono ordinariamente eseguirsi, nonchè i modi di registrarle e di darne comunicazione (Modello n. 7).

SEZIONE II.

Servizio idrometrico in tempo di piena.

Art. 30.

Uno degli idrometri di cui è fornito ogni tronco, determinato dall'ingegnere capo, sarà l'idrometro regolatore del servizio di piena.

In esso vengono notati i segni di guardia, di sospetto e di piena effettiva che non potranno essere variati senza l'approvazione dei competenti ispettori superiori compartimentali, i quali ne informeranno il Ministero.

In ogni circondario idraulico, lungo i vari corsi d'acqua ed a giudizio dell'ingegnere capo, dovrà possibilmente essere collocato un idrometro autoregistratore.

Art. 31.

Quando le acque sono giunte ad un metro sotto il segno di guardia, i guardiani cominciano a registrare d'ora in ora, od anche ogni mezz'ora, secondo gli ordini dell'ingegnere capo, l'altezza dell'acqua al rispettivo idrometro (Modello n. 8).

Salita l'acqua al segno di guardia, il registro orario dell'altezza della piena è tenuto da apposito osservatore, acciocchè ogni guardiano possa adempiere alle altre sue incombenze del servizio di piena.

CAPO VI.

Servizio di piena

—

SEZIONE I.

Disposizioni preliminari.

Art. 32.

Spetta esclusivamente agli ufficiali del genio civile od ai dipendenti regolare il servizio di piena, impartire ordini e prendere provvedimenti nei casi di pericolo o di disgrazia.

Nessun altro funzionario pubblico può prendervi ingerenza se non richiesto.

Gli ingegneri di sezione sono autorizzati a richiedere all'autorità politica, direttamente o per mezzo dell'ingegnere capo, la forza armata, quando la reputino necessaria pel buon ordine durante il servizio di piena.

Art. 33.

Gli ufficiali del genio civile preposti ai tratti superiori dei corsi d'acqua debbono, col mezzo più pronto e sicuro, dar l'annunzio agli ufficiali preposti ai tratti inferiori della piena formatasi nei tronchi o bacini superiori e dell'andamento di essa.

Per i corsi d'acqua di maggiore importanza gli ingegneri capi proporranno, per mezzo degli ispettori superiori compartimentali, l'impianto di quelle comunicazioni telefoniche che nell'interesse della difesa idraulica si manifesteranno necessarie.

Art. 34.

Pel servizio di piena vengono adibiti:

1° un presidio di guardie addette alla vigilanza degli argini ed ai servizi accessori;

2° i lavoratori necessari per eseguire prontamente le riparazioni od i lavori di difesa eventualmente occorrenti.

Art. 35.

Gli ingegneri capi prenderanno ogni anno preventivi accordi coi Municipi interessati intorno al personale delle guardie e degli operai da assumere in tempo di piena; come pure intorno ai carri, bestie, materiali ed attrezzi che i privati hanno l'obbligo di fornire, in forza dell'art. 63 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523.

Art. 36.

Il presidio di vigilanza si attiva:

a) in un solo *stadio* nei corsi d'acqua di rapido incremento e di breve durata, impiegandosi in una sola volta, all'imminenza della piena, tutto il necessario contingente di guardie;

b) per *gradi* nei corsi di lento incremento e di lunga durata, chiamandosi il presidio di guardia in attività a successive riprese, secondo gli stadi della piena, l'incremento di essa o le notizie che provengono dai tronchi superiori;

c) in tre stadi nei maggiori corsi d'acqua, man mano che la piena si eleva dal segno di guardia verso il livello della massima piena.

Le altezze sopra il segno di guardia alle quali corrispondono i diversi stadi sono determinate dall'ingegnere capo.

Art. 37.

In ogni tronco d'argine è fissato un determinato numero di appostamenti, ove si riuniscono drappelli d'uomini comandati da un capo-posto.

Gli ingegneri capi determinano preventivamente:

a) le località degli appostamenti;

b) il numero d'uomini che ordinariamente è da impiegarsi in ogni appostamento;

c) la quantità e la qualità del combustibile da somministrarsi, secondo la stagione, a ciascun appostamento.

Art. 38.

L'ingegnere capo fissa preventivamente una località centrale, nella quale dovrà recarsi l'ingegnere di sezione in tempo di piena e la notifica a tutto il personale dipendente.

Egli determina pure il modo più sollecito e più sicuro per le comunicazioni delle notizie durante la piena.

Art. 39.

Per stabilire le difese e i provvedimenti da prendersi in caso di rotta ogni ufficio del genio civile deve avere una carta topografica ed idrografica quotata del proprio circondario idraulico e dei circondari limitrofi, indicante i corsi d'acqua, gli argini traversagni, le strade coi ponti e loro luci.

Questa carta serve di base per determinare preventivamente i provvedimenti da prendersi secondo i casi per lo scarico delle acque di inondazione in qualche prossimo corso di acqua e, ove ciò non possa farsi, per lasciarle defluire fino al loro definitivo recapito, avuti i debiti riguardi agli abitati più importanti ed alle principali vie di comunicazione.

Art. 40.

Se i provvedimenti per ciascun corso d'acqua o bacino interessano più circondari idraulici e provincie, sono studiati collegialmente dai rispettivi ingegneri capi ed approvati dall'ispettore superiore del compartimento.

Sezione II.

Servizio di vigilanza e di guardia.

Art. 41.

Appena un corso d'acqua accenni a mettersi in piena debbonsi compiere le seguenti incombenze:

a) l'ingegnere di sezione, con l'assenso dell'ingegnere capo, andrà a situarsi nella località di cui all'art. 38;

b) i custodi e guardiani vigileranno perchè da coloro cui spetta siano chiuse le chiaviche secondo l'ordine di precedenza stabilito dall'ingegnere di sezione e vengano assicurati i molini, ponti natanti, barche e zattere; provvederanno, secondo le istruzioni ricevute, alla manovra dei sostegni od altri manufatti; predisporranno inoltre quanto, secondo la gravità degli indizi, possa occorrere di personale e materiale;

c) i custodi si recheranno nel centro del tronco, o dove è loro ordinato dall'ingegnere di sezione;

d) i guardiani andranno a mettersi in osservazione all'idrometro rispettivo, agli effetti dell'art. 31.

Qualora l'importanza della piena e gli avvisi degli ingegneri di sezione lo richiedano, anche l'ingegnere capo si recherà sul posto.

Art. 42.

Arrivate le acque al segno di guardia, il custode attiva il servizio delle guardie e ne informa l'ingegnere di sezione, il quale ne dà immediato avviso all'ingegnere capo e alle autorità governative e comunali dei luoghi vicini al corso d'acqua in piena.

È tuttavia lasciato al giudizio dell'ingegnere capo di sospendere l'attivazione o la continuazione della guardia quando, dalle notizie sullo stato idrometrico dei tronchi superiori ed affluenti, possa prevedere che la piena non giungerà a superare che di poco il segno di guardia o quello dei gradi e stadii successivi.

Art. 43.

In qualunque ora si disponga l'attivazione della guardia, incomincia immediatamente il giro delle ronde. Ne partono due da ogni appostamento: una verso quello superiore più vicino, l'altra verso l'appostamento inferiore.

Nelle piene più elevate le ronde susseguenti possono spedirsi prima del ritorno di quelle già partite.

Ogni ronda è composta di due uomini, ciascuno provvisto di una vanga o badile, di un sacco, di un corno a tuba, di un fanale.

Uno dei due uomini percorre la sommità dell'argine e l'altro cammina a piedi del medesimo, perlustrando continuamente e attentamente il corpo arginale.

Art. 44.

Le ronde servono anche a trasmettere da un appostamento all'altro gli avvisi e ordini scritti (Modello n. 9).

Per mezzo di esse una o più volte al giorno, secondo le disposizioni dell'ingegnere capo, i custodi spediscono all'ingegnere di sezione un rapporto scritto intorno all'andamento della piena ed ai fatti più importanti verificatisi nel tronco (Modello 10).

L'ingegnere di sezione comunica le notizie ricevute all'ingegnere capo, il quale, secondo la gravità del caso, ne informa il prefetto, l'ispettore superiore e il Ministero.

Art. 45.

Quando la piena è giunta al colmo, i guardiani ne segnano il livello con appositi paletti.

Sezione III.

Provvedimenti in caso di pericolo o di rotta.

Art. 46.

Quando le ronde in giro scoprano dilamazioni di sponda, trapelamenti, minacce di trabocchi o sormonti od altro fatto di pericolo, chiamano gli uomini degli appostamenti più vicini e, mentre uno corre ad avvisarne il custode, gli altri eseguiscono le riparazioni più urgenti.

Art. 47.

Il custode immediatamente intraprende o prosegue i primi lavori di riparo chiamando, se del caso, dal Comune più vicino rinforzo d'uomini, di attrezzi e materiali e spedisce subito un rapporto all'ingegnere di sezione.

Questi si reca sul luogo minacciato ed assume, ove lo creda necessario, la direzione dei lavori, informandone l'ingegnere capo.

Frattanto continua il servizio di guardia negli altri punti del tronco.

Art. 48.

Ove il pericolo incalzi e non sia bastevole il personale tecnico

governativo, l'ingegnere capo può richiedere personale dai più vicini uffici del Genio civile, dallo Ufficio tecnico provinciale ed anche, in casi estremi, adibire ingegneri consorziali, comunali e privati.

Del pericolo devono sempre essere informate le autorità locali. l'ispettore superiore compartimentale, il prefetto ed il Ministero,

Art. 49.

In caso di rotta o di inondazione l'ingegnere di sezione ne dà immediato avviso all'ingegnere capo, all'ispettore superiore e compartimentale, ai Comuni più esposti, al prefetto e al Ministero e si cominciano ad attuare, secondo i piani prestabiliti, i provvedimenti per circoscrivere l'inondazione e per lo scarico delle acque esondate.

Il prefetto notifica il disastro e i provvedimenti che si prendono per la salvezza degli abitati e per limitare i danni.

Art. 50.

Tutti sono tenuti ad obbedire agli ordini del funzionario del Genio civile più elevato in grado che dispone sul luogo i provvedimenti in caso di rotta e di inondazione. Nessun funzionario civile o militare può sovrapporsi a quello del Genio civile per quanto riguarda l'esecuzione di tali provvedimenti.

SEZIONE IV.

Congedo della guardia e rapporti della piena.

Art. 51.

Di regola la guardia si licenzia appena le acque siano discese sotto il segno stabilito per l'attivazione.

È però in facoltà dell'ingegnere capo di licenziarla anche prima o di conservarla anche dopo, quando, secondo le circostanze, ritenga che sia escluso il pericolo o permanga.

Prima di licenziare gli operai i custodi se ne servono per quei piccoli lavori che possano ancora occorrere o possano essere eseguiti nella stessa giornata.

Art. 52

Terminato il servizio di guardia, ogni custode trasmette all'ingegnere di sezione un prospetto degli incrementi della piena osservati ad ogni idrometro (Mod. n. 8) indicandovi:

a) il giorno e l'ora in cui la piena giunse al segno di guardia;

b) il giorno e l'ora in cui arrivò al colmo e la sua altezza sopra lo zero dell'idrometro e degli idrometri;

c) il giorno e l'ora in cui la piena scese al segno di guardia.

Art. 53.

Con la scorta degli elementi di cui all'articolo precedente l'ingegnere di sezione compila uno stato comparativo idrometrico della piena e lo comunica all'ingegnere capo, insieme ad un rapporto sulla piena stessa, corredato del rilievo altimetrico dei paletti indicanti il colmo.

Di ogni piena di qualche importanza l'ingegnere capo compila un rapporto generale, da trasmettersi al Ministero, unitamente allo stato comparativo idrometrico (Mod. n. 11).

Nel rapporto deve essere indicata la spesa occasionata della piena.

SEZIONE V.

Spese per le piene.

Art. 54.

Alle spese necessarie in occasione di piene, sia per la vigilanza delle opere idrauliche, sia per la esecuzione delle urgenti riparazioni, si provvede mediante anticipazioni all'ingegnere capo.

Art. 55.

Il combustibile ed i materiali necessari per gli appostamenti sono in ogni tronco provveduti dal rispettivo custode, dietro l'ordine dell'ingegnere di sezione, mediante appositi *buoni*, nei quali è indicata la qualità e la quantità da fornirsi.

I buoni sono in doppio originale, uno dei quali, firmato dal custode, viene restituito dal fornitore con l'indicazione dell'importo di ciascuno degli oggetti somministrati e l'altro, pure firmato dal custode, viene dal fornitore trattenuto, per essere restituito all'atto del pagamento degli oggetti stessi, con la sottoscrizione in segno di ricevuta (Modello n. 12).

Nel modo stesso si procede pure ogniqualvolta occorra all'ingegnere di sezione od ai custodi di fare provviste straordinarie di materiali ed attrezzi.

Art. 56.

Il Ministero determina in quali circondari idraulici il pagamento delle spese di piena debba farsi per mezzo di apposito agente pagatore.

Il servizio di agente pagatore delle spese di piena è dato in appalto.

Il relativo avviso d'asta deve contenere le condizioni alle quali è vincolata la scelta dell'agente, la cauzione che egli deve prestare, i luoghi nei quali deve prestare l'opera propria, l'aggio e le indennità di gite.

I contratti sono stipulati davanti al prefetto e soggetti all'approvazione del Ministero, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 57.

Gli agenti pagano tutte le spese del servizio di piena delle quali è ad essi ordinato il pagamento, esclusi i compensi per le occupazioni stabili di suolo e le competenze dei custodi e guardiani, secondo le norme del relativo capitolato d'appalto (Modello n. 13).

Nei circondari idraulici nei quali il pagamento delle spese di piena è fatto per mezzo di agente, i funzionari del Genio civile ed i custodi non devono occuparsi della gestione del denaro.

Art. 58.

I custodi compilano i ruoli delle guardie (Mod. n. 14) ed i conti delle spese del proprio tronco e li trasmettono in doppio originale all'ingegnere di sezione, il quale li firma e ne trasmette uno all'agente pagatore, trattenendo l'altro per corredo del riassunto delle spese.

Art. 59.

L'agente pagatore, ricevuti i ruoli e conti di cui all'articolo precedente, deve effettuarne il pagamento nei giorni e luoghi prescritti e presentarne il rendiconto all'ingegnere capo.

I modelli a stampa per tali rendiconti sono forniti agli agenti dagli uffici del Genio civile (Modelli 14, 15 e 16).

Art. 60.

In base ai rendiconti parziali l'ingegnere capo compila il rendiconto generale da rimettersi al Ministero (Mod. n. 17).

TITOLO II.

Del personale subalterno idraulico.

Art. 61.

Fanno parte del personale subalterno idraulico:

1° i custodi idraulici;

2° i guardiani idraulici;

3ª i manovratori dei manufatti esistenti in opere di 1ª e 2ª categoria;

4° gli osservatori idrometrici ed udometrici.

Art. 62.

I custodi, guardiani e manovratori prestano giuramento dinanzi

al prefetto o ad un suo delegato, che ne estende processo verbale e ne trasmette copia al Ministero.

CAPO I.

Dei custodi idraulici.

Art. 63.

I custodi idraulici sono impiegati civili dello Stato.

Secondo la legge 8 luglio 1904, n. 367, sono in numero di 425, distribuiti in tre classi e cioè:

N. 175 di 1ª classe con lo stipendio annuo di L. 1500
» 150 » 2ª » » » » 1200
» 100 » 3ª » » » » 1000

SEZIONE I.

Ammissione all'impiego di custode.

Art. 64.

L'impiego di custode idraulico di 3ª classe si consegue per esami di concorso, che sono scritti e orali.

Formano oggetto delle prove scritte:

a) calligrafia;

b) aritmetica elementare;

c) misurazione e calcolazione di superficie e volumi;

d) compilazione di rapporti;

e) compilazione di giornali di lavori, libretti di misure, stati sommari periodici, liste settimanali, secondo i moduli prescritti dai regolamenti;

f) disegno lineare planimetrico od altimetrico.

Le prove orali poi verseranno sulle precedenti e sulle seguenti materie:

g) regole generali e metodi speciali per una buona esecuzione dei diversi lavori idraulici in terra, in legname od in pietra; qualità da richiedersi nei materiali;

h) provvedimenti immediati da prendersi in caso di sconcerti nelle arginature e notizie sul servizio di guardia e difesa in tempo di piena;

i) rilievo di piani col mezzo dello squadro agrimensorio; rilievo di sezioni trasversali colle staggie e livelletta a bolla; rilievo di piante di fabbricati;

l) nozioni sulle norme di polizia fluviale.

Art. 65.

Le prove scritte avranno luogo presso quegli uffici del Genio civile che verranno designati dal Ministero dopo l'esame delle domande dei concorrenti.

Le prove orali saranno date nella sede del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 66.

Il concorso sarà bandito con decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* ed indicherà: il numero dei posti da conferire, il termine utile per la presentazione della domanda e dei documenti per l'ammissione al concorso, il giorno in cui le prove avranno principio.

Art. 67.

Chi intende concorrere deve far pervenire, entro il termine stabilito, una domanda in carta da bollo da L. 1 al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale delle opere idrauliche), indicando chiaramente il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio dove debbono essergli indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) un certificato del sindaco del Comune di origine, od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano;

b) atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, comprovante che il concorrente ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°, o, se egli trovasi già in servizio dell'Amministrazione dei lavori pubblici, che non ha oltrepassato il trentacinquesimo anno di età alla data del decreto che indice il concorso;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza;

d) certificato di penalità, rilasciato dal tribunale civile e penale del luogo di nascita:

e) la prova di avere ottemperato agli obblighi di leva;

f) l'attestato originale della licenza di scuola tecnica.

Coloro che si trovano già in servizio dell'Amministrazione dei lavori pubblici sono dispensati dal produrre i documenti di cui nelle lettere *a*, *c*, *d*.

Art. 68.

Il Ministero decide sulle domande definitivamente e comunica ai concorrenti se le rispettive domande furono ammesse o respinte, indicando a ciascuno degli ammessi l'ufficio del genio civile al quale dovrà presentarsi per incominciare nel giorno stabilito col decreto di concorso le prove scritte.

In pari tempo trasmette agli ingegneri capi l'elenco dei concorrenti assegnati, per sostenere le prove scritte, ai rispettivi uffici del Genio civile.

Art. 69.

Per ciascun concorso la Commissione esaminatrice è nominata dal Ministero dei lavori pubblici ed è composta di un presidente scelto fra gli ingegneri capi del Genio civile, di due ingegneri di classe e di un segretario amministrativo del Ministero, con funzioni di segretario.

Art. 70.

La Commissione è convocata dal presidente per la scelta o la compilazione dei temi almeno dieci giorni avanti il principio degli esami.

I sei temi scelti dalla Commissione sono chiusi, in tanti esemplari quante sono le sedi di esame, entro buste suggellate e firmate all'esterno dal presidente, in ciascuna delle quali è indicato il giorno e l'ora in cui debbono essere aperte.

Le buste, in piego raccomandato, sono trasmesse a cura del Ministero agli ingegneri capi degli uffici presso i quali hanno luog le prove scritte.

Art. 71.

Per gli esami scritti sono assegnati tre giorni, in ciascuno dei quali i candidati svolgono i temi loro proposti in otto ore, decorrenti dal momento della comunicazione dell'ultimo tema e non computando in esse il tempo destinato al riposo.

Nel primo giorno svolgeranno i tre temi sulle materie indicate nelle lettere *a*, *b*, *c*, dell'art. 64.

Nel secondo giorno svolgeranno i due temi sulle materie di cui nelle lettere *d*, *e*.

Nel terzo giorno svolgeranno il tema di cui alla lettera *f*, con facoltà di dar prova più estesa di quella stabilita col tema stesso.

Art. 72.

L'alta vigilanza sull'andamento degli esami è affidala all'ingegnere capo, il quale sceglie la sala in cui avranno luogo e destina alla sorveglianza dei concorrenti quel numero di impiegati dell'ufficio che reputerà necessario.

In ciascun giorno i detti funzionari, alla presenza dei candidati, aprono le buste delle tesi da trattarsi in quel giorno e le dettano agli aspiranti.

Durante l'esperimento è rigorosamente vietata ogni comunicazione dei concorrenti fra loro e con persone estranee, sotto pena di immediata esclusione dall'esame.

L'ingegnere capo decide sopra qualunque incidente relativo all'esame stesso.

Art. 73.

I lavori d'esame sono stesi su carta somministrata e contras-

segnata dall'ingegnere capo. Al primo foglio è attaccato, sul lembo superiore, un foglietto di carta turchina non trasparente e con orli ingommati, destinato a coprire lo spazio sul quale ogni concorrente deve scrivere il proprio nome, cognome e paternità. È vietato ai concorrenti, sotto pena di annullamento dell'esame, di apporre sui lavori qualunque altra indicazione che possa farli riconoscere.

Art. 74.

Gli incaricati della sorveglianza degli esami ritirano nel termine stabilito i lavori compiuti da ciascun candidato, verificando se siano state osservate le prescrizioni di cui all'articolo precedente ed appongono un bollo ad umido sulla congiuntura del foglietto colorato. Ogni lavoro è chiuso in una busta, sulla quale si nota la materia del tema, il giorno e l'ora della consegna, con la firma di chi la riceve.

Di tutto quanto avviene durante il tempo dell'esame l'ingegnere capo compila processo verbale, sottoscritto da lui e dagli altri sorveglianti.

Art. 75.

Le buste contenenti i lavori dei candidati sono immediatamente chiuse in un pacco sigillato ed a cura degli ingegneri capi inviate al Ministero, appena ultimati gli esami scritti, insieme ai verbali ed alle schede originali dei temi proposti, con le relative buste.

Il Ministero trasmette tutti gli atti alla Commissione esaminatrice la quale verifica sulla scorta dei verbali, la regolarità delle operazioni e delibera sul merito degli scritti di ciascun candidato.

Art. 76.

Per esprimere il giudizio sopra ogni singolo lavoro ciascun componente della Commissione dispone di 10 punti.

Il candidato per essere ammesso alla prova orale deve aver riportato non meno di diciotto punti in ogni tema trattato nell'esame scritto e complessivamente non meno di 108 punti.

Art. 77.

Ultimate le votazioni sulle prove scritte, la Commissione procede al riconoscimento del nome dei candidati ammessi alle prove orali e ne comunica la lista in ordine alfabetico al Ministero.

I candidati compresi nella lista sono invitati all'esame orale dal Ministero, a mezzo delle Prefetture o direttamente, pel giorno ed ora determinati dalla Commissione esaminatrice.

Art. 78.

Nei giorni e nelle ore indicate ciascun candidato darà saggio in campagna, per un'ora, della sua abilità in generale e particolarmente nei rilievi di cui alla lettera *g*) e, con risposte a voce, per mezz'ora, delle sue cognizioni su tutte le materie del concorso.

Art. 79.

Per esprimere il giudizio sul saggio di campagna ciascun componente della Commissione dispone di dieci punti e di eguali punti dispone pel giudizio sulle risposte a voce.

Il candidato per essere ammesso in graduatoria deve aver riportato non meno di diciotto punti, tanto nel saggio di campagna che nelle risposte a voce e quindi complessivamente non meno di trentasei punti.

La Commissione dispone inoltre di altri dieci punti in complesso per tener conto del merito del candidato, quale risulti dai titoli prodotti, dai documenti di altri o maggiori studi compiuti oltre quelli richiesti per l'ammissione al concorso, della eventuale pratica compiuta in opere pubbliche e della maggiore ampiezza di prova data sul disegno, ai sensi dell'art. 71 ultimo comma.

Art. 80.

La graduatoria di merito dei candidati è fatta dalla Commissione secondo il numero complessivo dei punti ottenuti, che, a norma degli articoli 76 e 79, non deve essere minore di centosessantadue.

A parità di punti spetta la precedenza a chi abbia prestato servizi allo Stato in uffici civili o militari, e, in difetto, al maggiore di età.

Art. 81.

Il ministro dei lavori pubblici, avuta la relazione della Commissione esaminatrice, procede, secondo la graduatoria, alla nomina di coloro che vinsero il concorso.

SEZIONE II.

Promozioni dei custodi.

§ 1°

Promozioni di classe.

Art. 82.

Le promozioni ai posti di custode di prima e seconda classe hanno luogo fra i custodi della classe immediatamente inferiore a quella nella quale sono posti vacanti.

Di quattro promozioni una è fatta per merito e tre per anzianità.

La promozione può essere sospesa, ritardata o non concessa, secondo i casi previsti negli articoli 135, 136.

Art. 83.

Il Ministero nomina una Commissione pel personale dei custodi idraulici, la quale è chiamata, quando occorra far promozioni, a designare i custodi da promuoversi ai posti vacanti ed a dare il proprio giudizio a termini dell'art. 118.

Per le promozioni essa terrà presenti gli specchi caratteristici dei custodi e qualunque altro elemento influente al suo giudizio e potrà sentire o richiedère informazioni all'ingegnere capo da cui dipende il custode della cui promozione si tratta.

La Commissione è composta del direttore generale delle opere idrauliche, che la presiede, di due ispettori superiori del Genio civile, del direttore capo della divisione da cui dipende il personale subalterno idraulico, di un ingegnere capo del Genio civile e di un segretario amministrativo della divisione predetta, con funzioni di segretario.

I due ispettori superiori e l'ingegnere capo durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

Art. 84.

Gli specchi caratteristici dei custodi vengono compilati sui moduli forniti dal Ministero e rinnovati almeno ogni due anni.

Sui detti moduli l'ingegnere capo esprime il suo giudizio sul merito e sulla capacità di ciascun custode, fornisce informazioni sulle qualità fisiche e morali, sulle speciali attitudini di esso e fa quelle proposte che reputa opportune, dichiarando se lo ritenga meritevole di promozione per merito o per anzianità.

Gli specchi caratteristici sono poi trasmessi agli ispettori superiori compartimentali, che vi appongono le loro osservazioni e li trasmettono al Ministero.

§ 2°

Promozioni di custodi ad aiutanti di 3ª classe.

Art. 85.

Ai sensi dell'art. 36 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Genio civile in data 3 settembre 1906, n. 522, un decimo dei posti vacanti di aiutante di 3ª classe del Genio civile è riservato ai custodi idraulici, i quali:

1° abbiano i titoli di studio prescritti dalle vigenti norme per l'ammissione al concorso per aiutante di 3ª classe del Genio civile;

2° abbiano prestato servizio come custodi almeno per un quinquennio;

3° non abbiano oltrepassato il 40° anno di età.

Art 86.

Per essere promossi ad aiutanti di 3ª classe i custodi devono sostenere un esame pratico di idoneità, colle norme stabilite al paragrafo 2°, capo III del regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1905, n. 71.

SEZIONE III.

Indennità speciali ai custodi.

§ 1°.

Indennità di alloggio.

Art. 87.

Quando non sia possibile destinare il magazzino idraulico od altro fabbricato demaniale all'alloggio del custode e della sua famiglia, al custode verrà corrisposta un'indennità di L. 300, con l'obbligo di dimora nel tronco assegnato, in località autorizzata dall'ingegnere capo.

Il custode che ha l'alloggio in un fabbricato fornito dall'Amministrazione non può tenere presso di sè persone estranee alla sua famiglia.

In ogni caso è vietato ai custodi di tenere nel proprio alloggio spaccio o vendita di qualsiasi genere.

§ 2°.

Indennità di custodia dei magazzini e depositi.

Art. 88.

Per la responsabilità che assumono, ai custodi consegnatarî di magazzini idraulici viene corrisposta una indennità annua di L. 300 se il magazzino è di 1ª classe, di L. 200 se è di 2ª e di L. 100 se è di 3ª.

Art. 89.

Per i semplici depositi viene corrisposta al custode un'indennità annua non superiore a L. 40, la quale tuttavia può essere aumentata sino al limite massimo di L. 100 nel solo caso che il custode debba conservare gli oggetti del deposito in una stanza del suo alloggio, quando non gli è provvisto dall'Amministrazione.

L'assegnazione dell'indennità è fatta dietro proposta motivata dell'ingegnere capo

Senza diritto a compenso i custodi sono obbligati a tenere presso di sè piccoli attrezzi, materiali e strumenti necessari per studi e rilievi di campagna.

§ 3°.

Indennità per rilievi, prestazioni in campagna, sorveglianza a lavori e cooperazione nell'ufficio.

Art. 90.

Il custode destinato alla vigilanza di lavori, alla cooperazione in rilievi o ad altra prestazione di campagna, ha diritto all'indennità giornaliera di L. 3.

Il custode chiamato a cooperare per oltre 15 giorni a lavori nell'ufficio del Genio civile da cui dipende ha diritto all'indennità giornaliera di L. 2 quando la residenza del custode è stabilita nella medesima città in cui ha sede l'ufficio. In caso diverso l'indennità giornaliera sarà di L. 3 pel primo mese e di L. 2 pei mesi successivi.

La cooperazione di custodi a lavori negli uffici del Genio civile deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero.

§ 4°.

Indennità per servizio di piena.

Art. 91.

Pel servizio di piena competono ai custodi le seguenti indennità:

1° L. 3 per ogni giorno;

2° L. 4 per ogni notte.

3° indennità giornaliera e L. 0.50 per ogni ora di servizio notturno, quando il servizio stesso si compia di giorno e di notte.

In quest'ultimo caso però il cumulo dell'indennità giornaliera e notturna non potrà superare le L. 7 e dovrà ridursi a L. 5 quando il servizio si prolunghi in modo continuo oltre i sette giorni.

§ 5°.

Indennità per servizio fuori tronco.

Art. 92.

Qualora il custode sia destinato a prestare, fuori del proprio tronco, servizio di rilievi, di vigilanza a lavori, di piena o in altre operazioni di campagna, le rispettive indennità saranno aumentate di L. 1.

§ 6°.

Indennità di missione.

Art. 93.

Il custode mandato dal Ministero a prestare temporaneamente servizio alla dipendenza di un ufficio del Genio civile diverso da quello da cui dipende, avrà un'indennità di L. 2 al giorno, oltre quelle che gli competono a norma degli articoli precedenti, pei servizi in essi contemplati.

§ 7°.

Indennità di trasferta.

Art. 94.

Quando il custode debba, per ragioni di servizio, trasferirsi a distanza maggiore di sei chilometri dalla propria residenza, gli verrà corrisposta un'indennità di L. 0.20 per ogni chilometro, a partire dalla residenza.

L'indennità chilometrica si applica tanto per l'andata quanto per il ritorno.

Nei viaggi sulle ferrovie, tramvie e piroscafi spetta ai custodi, in luogo dell'indennità chilometrica, il rimborso del prezzo di un biglietto di 2ª classe, aumentato del decimo del prezzo stesso.

Art. 95.

Per le specifiche delle indennità di cui agli articoli precedenti deve essere usato il modulo n. 18.

CAPO II.

Guardiani e manovratori idraulici, osservatori idrometrici ed udometrici

SEZIONE I.

Disposizioni comuni.

Art. 96.

I guardiani idraulici e coloro che vengono assunti per la vigilanza e manovra di manufatti esistenti in corsi di acqua di 1ª e 2ª categoria (manovratori idraulici) o per le osservazioni di idrometri ed udometri che interessino l'Amministrazione dei lavori pubblici (osservatori idrometrici ed udometrici) non hanno il titolo di impiegati civili dello Stato.

Non hanno quindi diritto a pensione o ad indennità per cessazione o per licenziamento dal servizio.

Art. 97.

I guardiani e manovratori idraulici e gli osservatori idrometrici ed udometrici vengono nominati dagli ingegneri capi tra persone di riconosciuta attitudine e che sappiano leggere e scrivere.

Per la nomina dei guardiani e manovratori idraulici si richiede:

1° la domanda scritta di pugno dell'aspirante e diretta all'ingegnere capo dell'ufficio alla cui dipendenza desidera di essere assunto in servizio;

2° certificato medico comprovante la sana e robusta costituzione fisica;

3° certificato giudiziario di immunità penale;

4° certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza;

5° atto di nascita da cui risulti che l'aspirante ha l'età non minore di 21 anno, nè maggiore di 30.

SEZIONE II.

Disposizioni particolari ai guardiani idraulici.

§ 1°

Passaggio alla classe superiore.

Art. 98.

A termini della legge 8 luglio 1904, n. 367, i guardiani idraulici sono in numero di 730, distribuiti in due classi, e cioè:

n. 340 di 1ª classe col salario annuo di L. 720;

n. 390 di 2ª classe col salario annuo di L. 660.

Il passaggio dalla 2ª alla 1ª classe si consegue per anzianità di servizio, salvo i casi di sospensione, ritardo di decorrenza e di esclusione dalla promozione, previsti dagli articoli 135, 136, 141 e 143.

§ 2°

Indennità dei guardiani.

Art. 99.

Quando i guardiani siano chiamati a prestar servizio, entro i confini del proprio tronco, in operazioni di campagna, riceveranno un'indennità giornaliera di L. 1.

Art. 100.

Per la sorveglianza continua di lavori, alla quale vengano eccezionalmente adibiti e pel servizio di piena, entro i confini del proprio tronco di guardia, competono ai guardiani le seguenti indennità:

1° L. 1.50 per ogni giorno;

2° L. 2.50 per ogni notte;

3° l'indennità giornaliera e L. 0.25 per ogni ora di servizio notturno, quando il servizio stesso si compie di giorno e di notte

In quest'ultimo caso però il cumulo delle indennità giornaliera e notturna non potrà superare le L. 4; e dovrà ridursi a L. 3 quando il servizio si prolunghi in modo continuo oltre i sette giorni.

Qualora le dette prestazioni si compiano fuori del tronco, le rispettive indennità saranno aumentate di L. 0.50.

Nei viaggi sulle ferrovie, tramvie e piroscafi spetta ai guardiani il rimborso del prezzo di un biglietto di 3ª classe.

Art. 101.

Per le specifiche delle indennità di cui agli articoli precedenti deve essere usato il modello n. 18.

Art. 102.

Ai guardiani addetti esclusivamente alla manovra di sostegni di navigazione potrà essere accordato dal Ministero, oltre al salario, un compenso speciale in base a motivata proposta dell'ingegnere capo e solo quando le manovre si debbono effettuare anche di notte.

Tale compenso non potrà mai eccedere le L. 20 mensili.

§ 3°

Assicurazione dei guardiani alla Cassa nazionale di previdenza.

Art. 103.

È obbligatoria per i guardiani idraulici di nuova nomina la iscrizione presso la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed il contributo a carico dei guardiani stessi dovrà essere tale da costituire a 65 anni, per gli iscritti nel ruolo della mutualità, una pensione annua di L. 180.

Possono tuttavia i guardiani preferire l'iscrizione nel ruolo dei contributi riservati, restando sottoposti allo stesso contributo stabilito pei guardiani del ruolo della mutualità che abbiano pari età all'atto dell'inscrizione.

Art. 104.

Il contributo annuo dei guardiani idraulici inscritti alla Cassa nazionale di previdenza sarà dall'Amministrazione prelevato mediante ritenuta mensile sul salario e versato al principio di ogni mese alla Cassa medesima per mezzo di vaglia del tesoro.

SEZIONE III.

Disposizioni particolari ai manovratori idraulici ed agli osservatori idrometrici ed udometrici.

Art. 105.

La retribuzione dei manovratori idraulici e degli osservatori idrometrici ed udometrici non può essere in alcun caso superiore rispettivamente ad annue L. 600 e L. 200, fermi restando i maggiori assegni per le persone che attualmente ne godono.

Art. 106.

Gli ingegneri capi non potranno assumere manovratori od osservatori se non dopo che, per riconosciuto bisogno, ne abbiano riportato l'autorizzazione dal Ministero; il quale determinerà, entro i limiti fissati nell'articolo precedente, la retribuzione da corrispondersi.

CAPO III.

Permessi di assenza, sostituzioni in caso di malattia.

SEZIONE I.

Permessi di assenza.

Art. 107.

A nessun subalterno idraulico si può permettere di allontanarsi dalla residenza quando il fiume o torrente si trovi o minacci di mettersi in piena.

Art. 108.

I permessi di assenza nel corso di un anno non possono eccedere la durata di un mese pei custodi e di quindici giorni pei guardiani.

Ai custodi possono essere accordati, sempre però per iscritto, e quando le esigenze del servizio lo consentano:

1° fino a tre giorni dall'ingegnere di sezione;

2° fino a dieci giorni dall'ingegnere capo;

3° oltre i 10 giorni dall'ispettore compartimentale.

Il Ministero può, per giustificati motivi, accordare ai custodi un congedo straordinario non maggiore di un mese.

Ai guardiani possono essere accordati permessi di assenza, alle medesime condizioni:

1° fino a cinque giorni dall'ingegnere di sezione;

2° fino a quindici giorni dall'ingegnere capo.

L'ispettore superiore compartimentale può, per gravi circostanze, accordare ai guardiani un permesso straordinario non maggiore di quindici giorni.

Art. 109.

L'agente che si assenta dietro regolare permesso deve, prima di allontanarsi dalla propria residenza, indicare il luogo dove andrà a dimorare, per rendere agevole, ove occorra, l'immediato richiamo al tronco.

Si considera come arbitraria assenza, agli effetti disciplinari, l'ingiustificato ritardo nel riassumere servizio dopo la scadenza del permesso o dopo il richiamo in residenza.

SEZIONE II.

Sostituzioni in caso di malattia.

Art. 110.

L'agente che per motivi di salute non possa attendere al disimpegno del proprio servizio deve darne immediatamente avviso ai superiori.

Per necessità di servizio il custode può essere dall'ingegnere capo temporaneamente sostituito con altro dipendente dall'ufficio.

Quando l'infermità di un guardiano, manovratore od osservatore idrometrico o udometrico si prolunga oltre un mese, egli deve essere sostituito da un avventizio, da lui proposto ed accettato dall' ingegnere di sezione.

Art. 111.

All'avventizio che sostituisce il guardiano, manovratore od osservatore sarà corrisposta un' indennità giornaliera, che non può eccedere la misura corrispondente all'assegno dell'agente che viene sostituito.

Tale indennità starà a carico dell'Amministrazione per un tempo non maggiore di tre mesi; oltre questo termine starà a carico dell'agente sostituito, salvo all'Amministrazione di provvedere diversamente se l' infermità dell'agente perduri.

Quando l'avventizio viene licenziato per cessazione della causa per cui venne assunto o per altro motivo, non ha diritto a compenso alcuno e cessa ogni rapporto tra lui e l'Amministrazione.

CAPO IV.

Premi e punizioni.

SEZIONE I.

Dei premi.

Art. 112.

Ai subalterni idraulici che si segnalano per zelo e capacità eccezionali nell'adempimento dei propri doveri o per notevoli vantaggi recati allo Stato possono essere accordati speciali premi ed encomi.

Art. 113.

I premi e gli encomi sono conferiti dal Ministero su proposta dell' ispettore superiore compartimentale; di essi viene data notizia nel *Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici*, e viene presa nota:

a) pei custodi idraulici negli specchi caratteristici;

b) pei guardiani, manovratori ed osservatori idrometrici ed udometrici nel rispettivo fascicolo.

SEZIONE II.

Delle pene e dei modi di applicarle.

Art. 114.

Le pene applicabili ai custodi idraulici sono;

1° la censura;

2° la sospensione dallo stipendio;

3° la sospensione dallo stipendio e dal servizio;

4° la dispensa dal servizio ;

5° la destituzione.

Art. 115.

Le pene applicabili ai guardiani e manovratori idraulici ed agli osservatori idrometrici o udometrici sono:

1° l'ammenda;

2° la sospensione dal salario e dal servizio:

3° il licenziamento.

Art. 116.

La censura consiste in un ammonimento che l'ingegnere capo fa per iscritto al colpevole intorno alla mancanza commessa.

Può essere revocata dopo un anno se il colpevole abbia tenuto buona condotta.

Art. 117.

La cognizione dei fatti e l'applicazione delle pene entro i limiti della misura stabilita competono:

1° agli ingegneri capi del genio civile;

2° agli ispettori superiori del genio civile:

3° al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 118.

Nei casi pei quali sono comminate la dispensa dal servizio, la destituzione e i surrogati di tali pene, il Ministero dovrà sentire la Commissione pel personale dei custodi idraulici di cui all' articolo 83.

Art. 119.

Eccetto il caso in cui la punizione sia effetto di condanne penali, non può farsi luogo ad applicazione di veruna pena disciplinare se prima non sia stato invitato il colpevole ad esporre le proprie giustificazioni per iscritto.

Egli potrà essere invitato ad esporre anche a voce le sue ragioni.

SEZIONE III.

Competenza degli ingegneri capi

Art. 120.

Compete agli ingegneri capi il giudizio sulle seguenti mancanze:

1° irregolarità di condotta privata ;

2° inosservanza alla regola di trasmettere domande o sollecitazioni in via gerarchica ;

3° inurbanità e mancanza di diligenza o di operosità nel disimpegno delle mansioni di servizio;

4° arbitraria assenza dalla residenza per non oltre cinque giorni;

5° mancanza di vigilanza sul personale dipendente;

6° accettazione ed esecuzione di incarichi di indole continuativa, privati o pubblici, gratuiti o rimunerativi, ed esercizio di qualsiasi commercio, professione od arte senza che ne sia prima chiesto ed ottenuto il permesso dell'ingegnere capo, che può rifiutarlo per reputata incompatibilità dell'incarico con le mansioni del servizio;

7° insubordinazione verso superiori di grado inferiore all'ingegnere capo ;

8° trasgressione agli ordini dei superiori che non siano l'ingegnere capo o l'ispettore;

9° inadempimento colposo di qualsiasi dovere di servizio, senza danno del servizio stesso.

Art. 121.

Per tali mancanze gli ingegneri capi applicheranno, secondo la entità e l'importanza del fatto:

1° la censura o la sospensione dallo stipendio fino a cinque giorni se il colpevole è custode;

2° l'ammenda da una a cinque lire o la sospensione dal salario e dal servizio fino a cinque giorni, se il colpevole è guardiano;

3° l'ammenda da una lira a dieci, se trattisi di manovratore.

Art. 122.

Appartiene pure agli ingegneri capi giudicare della recidiva nelle mancanze di cui l'art. 120, se commesse da manovratori e sarà in questo caso applicata l'ammenda da dieci lire a venti.

Art. 123.

Compete infine agli ingegneri capi pronunziare il licenziamento dei manovratori, eccettuati i casi degli articoli 128 e 129:

a) per recidiva nelle mancanze per le quali fu inflitta l'ammenda da dieci lire a venti;

b) per le mancanze più gravi previste dal presente regolamento.

Il licenziamento può essere sostituito, per circostanze che attenuino l'entità e l'importanza del fatto, con la sospensione dalla mercede per mesi tre.

È pure in facoltà dell'ingegnere capo il licenziare gli osservatori idrometrici ed udometrici, ove non soddisfino agli obblighi assunti o diano luogo a lamentanze.

Sezione IV.

Competenza degli ispettori superiori.

Art. 124.

Compete agli ispettori superiori il giudizio sui custodi e guardiani idraulici colpevoli dei seguenti fatti:

1° recidiva nelle mancanze indicate nell'art. 120;

2° insubordinazione verso l'ingegnere capo e trasgressione agli ordini del medesimo direttamente impartiti;

3° ubbriachezza in tempo di servizio ordinario, di sorveglianza dei lavori o di piena;

4° arbitraria assenza dalla residenza per oltre cinque giorni

5° accettazione ed esecuzione degli incarichi di cui al n. 6 dell'art. 120, contro il rifiuto del permesso richiesto;

6° eccitamento all'insubordinazione;

7° accettazione di mance, doni od altri beneficî per cause di servizio, senza danno dell'Amministrazione;

8° inadempimento colposo di qualsiasi dovere di servizio, con danno effettivo del servizio;

9° condotta irregolare verso le autorità o la popolazione del luogo.

Art. 125.

Per tali fatti gli ispettori applicheranno la sospensione dallo stipendio o dal salario: fino a venti giorni, se trattasi di custode, e fino a quindici giorni se trattasi di guardiano idraulico.

Art. 126.

Appartiene agli ispettori giudicare della recidiva nei fatti di cui al precedente art. 124, se commessa dai guardiani idraulici, e sarà in questo caso applicata la sospensione dal salario e dal servizio fino ad un mese.

Art. 127.

Compete inoltre agli ispettori superiori pronunziare il licenziamento dei guardiani:

a) per recidiva nei fatti che diedero luogo alla pena della sospensione dal salario e dal servizio;

b) per i fatti più gravi previsti dal presente regolamento.

Il licenziamento può essere sostituito, per circostanze che attenuino l'entità e l'importanza del fatto, con la sospensione dal salario e dal servizio per tre mesi.

Art. 128.

Gli ispettori superiori puniscono, a norma dell'art. 123, i manovratori nel solo caso previsto dal n. 2 dell'art. 124.

Art. 129.

Il guardiano, od il manovratore colpevole di insubordinazione verso l'ispettore compartimentale o di trasgressione agli ordini dal medesimo direttamente impartiti, viene deferito al giudizio di altro ispettore superiore, delegato dal Ministero.

Sezione V.

Competenza del Ministero.

Art. 130.

Il Ministero punisce i custodi idraulici:

1° con la sospensione dallo stipendio e dal servizio fino ad un mese per insubordinazione verso l'ispettore o per trasgressione agli ordini del medesimo direttamente impartiti;

2° con la sospensione dallo stipendio o dal servizio fino a due mesi:

a) per recidiva nel fatto di cui al precedente n. 1;

b) per recidiva nei fatti di cui all'art. 124.

Art. 131.

Il Ministero decreta la dispensa dal servizio dei custodi idraulici per le seguenti cause:

1° recidiva nei fatti pei quali fu dal Ministero inflitta la sospensione dallo stipendio e dal servizio;

2° arbitraria assenza di oltre un mese;

3° persistenza nella esecuzione degli incarichi di cui al n. 6 dell'art. 120, nonostante le punizioni inflitte per tale mancanza;

4° partecipazione ad associazioni o riunioni proibite dalla legge o dalle autorità;

5° manifestazione pubblica di opinioni ostili alla Monarchia costituzionale o all'unità della patria;

6° offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale od alle Camere legislative.

Art. 132.

Il Ministero decreta la destituzione dei custodi idraulici:

1° per inadempimento doloso per interesse privato dei doveri di servizio, sebbene non ne sia derivato danno effettivo agli interessi cui l'Amministrazione provvede;

2° per condanna a norma dell'art. 140.

Art. 133.

Per circostanze che attenuino l'entità e l'importanza del fatto, la dispensa dal servizio può essere sostituita con la sospensione dallo stipendio e dal servizio per la durata da due a sei mesi, e la destituzione può essere sostituita con la dispensa dal servizio.

Sezione VI.

Effetti dell'azione penale, delle condanne giudiziarie e delle punizioni disciplinari.

§ 1°

Effetti dell'azione penale.

Art. 134.

Qualunque agente idraulico imputato di delitto può essere sospeso dal servizio e dal relativo assegno (stipendio, salario o mercede).

Viene sempre sospeso se perseguito da mandato di cattura.

Se l'imputato è custode o guardiano idraulico, il Ministero ha facoltà di accordare all'imputato stesso od alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio o salario.

Art. 135.

Durante il procedimento penale non si fa luogo a promozione dell'imputato, sebbene fosse stato già riconosciuto promovibile, nè a giudizio sulla sua promovibilità.

Art. 136.

Qualora l'agente venga prosciolto dall'imputazione o assolto dall'accusa, la sospensione si ritiene come non avvenuta.

Il Ministero può tuttavia privare, per punizione disciplinare, il

manovratore e l'osservatore idrometrico di tutto o di parte degli assegni non percepiti durante la sospensione e può escludere il custode od il guardiano dalla promozione.

§ 2°

Effetti delle condanne giudiziarie.

Art. 137.

Per condanna alla sorveglianza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) i manovratori devono essere licenziati;

b) i custodi e guardiani debbono essere sospesi dal servizio e dallo stipendio o salario per tutto il tempo della sorveglianza speciale.

Art. 138.

Per condanna con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale maggiore di sei mesi e minore di un anno:

a) i manonratori ed osservatori vengono licenziati;

b) i custodi e guardiani rimangono sospesi dallo stipendio o salario finchè non abbiano scontato la pena.

Art. 139.

Tanto nel caso di cui all'art. 137, quanto in quello di cui al precedente art. 138, il Ministero ha facoltà di accordare alla famiglia del detenuto o sorvegliato un assegno alimentare non eccedente il terzo dello stipendio o salario.

Art. 140.

La condanna per delitto a pena di oltre un anno importa:

a) la destituzione del custode;

b) il licenziamento del guardiano.

La destituzione può essere, secondo le circostanze, sostituita con la dispensa dal servizio.

§ 3°

Effetti delle punizioni disciplinari.

Art. 141.

Qualunque punizione disciplinare, principale od accessoria, a condanne penali, è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del Ministero dei lavori pubblici e viene annotata:

a) pei custodi idraulici nei quadri caratteristici;

b) pei guardiani, manovratori ed osservatori nel rispettivo fascicolo.

A tale effetto gli ingegneri capi o gli ispettori superiori debbono dar subito notizia al Ministero delle punizioni inflitte.

Art. 142.

La sospensione dallo stipendio o salario e dal servizio retrocede l'anzianità mediante deduzione di tutto il tempo della sospensione.

Art. 143.

Gli effetti della sospensione dallo stipendio o dal salario per oltre quindici giorni possono essere ripartiti in più mesi consecutivi, ma non oltre i sei mesi.

La ripartizione deve essere determinata nell'atto che infligge la sospensione stessa.

SEZIONE VII.

Dei ricorsi.

Art. 144.

Contro i provvedimenti disciplinari adottati dagli ingegneri capi è ammesso il ricorso gerarchico all'ispettore superiore competente, e contro i provvedimenti degli ispettori al Ministero che provvede definitivamente.

Il termine per ricorrere è di trenta giorni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici

E. GIANTURCO.

Il ministro segretario di Stato pel tesoro

CARCANO.

N. . . .

Mod. n. 1
(Art. 4 del regolamento)
(0.13×0.185)

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

. . . . . *Compartimento* *Provincia di* . . . .

Circondario idraulico di . . . . .

Corso d'acqua . . . . . Argine . . . . . (destro o sinistro)

LIBRETTO DEL GUARDIANO IDRAULICO
(casato, nome e paternità)

nominato il giorno . . . . . 19 . . . domiciliato a . . . . . applicato al TRONCO di guardia N. . . . del suddetto circondario idraulico.

. . . . . *addì . . . . . 19 . . .*

(Timbro d'ufficio)

L'ingegnere capo

Avvertenza. — Al presente si allega altro libretto in cui sono tutte le istruzioni inerenti al servizio del guardiano - Veggasi mod. 2.

Data e ora della visita	Osservazioni sui lavori e sulla condotta del guardiano	Ordini ed istruzioni che vengono lasciati al guardiano	Firma e qualità del visitatore
	N.B. Si fa un breve cenno dei lavori ai quali attende il guardiano al momento della visita, s'indicano quelli da lui fatti dopo la visita precedente e la diligenza usata nello eseguirli, come pure la sua condotta in ciò che concerne la generalità del servizio.	•	

Mod. n. 2
(Art. 4 e 13 del regolamento)
(0.130×0.185)

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

. . . . . *Compartimento* *Provincia di* . . . . .

Circondario idraulico . . . . .

Corso d'acqua . . . . . Argine . . . . . (destro o sinistro)

ISTRUZIONI

ad uso dei guardiani idraulici ed in particolare per quello applicato al TRONCO di guardia N. . . . del suddetto circondario idraulico.

N.B. Questo libretto ha . . . pagine numerate in ordine progressivo

. . . . . *addì . . . . . 19 . . .*

(Timbro d'ufficio)

L'ingegnere capo

Questo libretto dovrà contenere tutte le istruzioni riflettenti il servizio attribuito al guardiano, e quindi:

a) i seguenti articoli del regolamento: 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19; 21, 23, 24, 25, 28, 31, 41 *b* e *d*; 93 a 104 inclusivo; 101 a 117 inclusivo;

b) un estratto del capo IV relativo alle punizioni disciplinari;

c) un elenco di tutte le cose erariali che vengono affidate alla vigilanza del guardiano, con indicazione precisa delle cure che deve avere per ognuna;

d) la raccolta di tutte quelle disposizioni di legge, ordinanze e circolari, oltre i suddetti articoli di regolamento, che deve conoscere il guardiano per disimpegnare bene il suo servizio.

Mod. n. 3.
(Art. 8 del regolamento)
(0.25×0.37).

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

...... **Compartimento**

Provincia di........

Circondario idraulico di..........
Corso d'acqua..................

Sezione...............
Tronco..............

SERVIZIO IDRAULICO

INVENTARIO
degli oggetti erariali custoditi nel magazzino idraulico di..........................

N B. — *Questo registro ha pagine n........ numerate con ordine progressivo Incomincia dal giorno................ 19...*

.... *addì*........... *19*...

Timbro d'ufficio

L'ingegnere capo

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Circondario idraulico di .....

Anno 19...
Inventario del magazzino idraulico di ...

Numero progressivo	INDICAZIONE degli oggetti	QUANTITÀ E VALORE degli oggetti esistenti in magazzino																		MOTIVI delle differenze
		nel mese di									nel mese di									
		Oggetti nuovi			Oggetti usati			Oggetti fuori d'uso			Oggetti nuovi			Oggetti usati			Oggetti fuori d'uso			
		N°	Valore		N°	Valore		N°	Valore		N°	Valore		N°	Valore		N°	Valore		
			L.	C.		L.	C.		L.	C.		L.	C.		L.	C.		L.	C.	
	Totale...																			

Riassunto generale.

	Importo totale degli oggetti			Totalità
	Nuovi	Usati	Fuori d'uso	
Nel mese di..................				
Nel mese di..................				
Differenza (*in più od in meno*).... L.				

Addì................. *19*....

Il custode

AVVERTENZA. — Ogni qual volta l'ingegnere capo o l'ingegnere di sezione si reca in visita, accerta la regolarità dell'inventario che deve essere tenuto in continua evidenza, ed in base alle risultanze avute estende in calce apposita dichiarazione.

Mod. n. 4.
(Art. 10 del regolamento)
(0.25×0.37)

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

. . . . . . Compartimento — Provincia di . . . . . .

Circondario idraulico di . . . . . . — Sezione . . . .
Corso d'acqua . . . . — Tronco . . . .

Servizio di piena

REGISTRO

delle uscite ed entrate in corso di piena degli oggetti erariali custoditi nel magazzino idraulico di . . . .

N. B. - Questo registro consta di pagine n. . . numerate in ordine progressivo. Incomincia dal giorno . . . . 19. . .

. . . . addì . . . . 19. . .

Timbro d'ufficio — *L'ingegnere capo*

Avvertenza. — Il capo guardia deve presentarsi al magazzino con un biglietto della forma qui contro indicata. Il sorvegliante delegato trattiene, per propria garanzia, la parte *B* e restituisce la parte *A* al capo guardia, dopo avervi scritto a tergo il numero e la qualità degli oggetti che contemporaneamente gli consegna. Il capo guardia deve conservare il biglietto restituitogli, pel controllo da farsi a piena finita.

A N. . .

Corpo reale del Genio civile
Provincia di. . . . .
Corso d'acqua. . . Tronco. . .
Servizio di piena

Il sorvegliante del magazzino idraulico di . . . è autorizzato a consegnare al capo guardia. . . . i seguenti oggetti per uso del tronco suddetto.

Num.	Indicazione degli oggetti

Addì . . . . 19. . .
Il custode

B N. . .

Corpo reale del Genio civile
Provincia di. . . . .
Corso d'acqua. . . Tronco. . .
Servizio di piena

Il sorvegliante del magazzino idraulico di . . . è autorizzato a consegnare al capo guardia. . . i seguenti oggetti per uso del tronco suddetto.

Num.	Indicazione degli oggetti

Addì . . . . 19. . .
Il custode

Pagina. . . .

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Magazzino idraulico di . . . . . .

Provincia di . . . . — Circondario idraulico di . . . .

REGISTRO DI CONSEGNA

durante la piena del corso d'acqua . . . . . . che incominciò il giorno . . . . 19. . .

OGGETTI esistenti in magazzino	Per competente ordine superiore vennero consegnati al																	
	Capo guardia			Capo guardia			Capo guardia			Capo guardia			Capo guardia			Capo guardia		
	Oggetti nuovi	Oggetti usati	N. della polizza	Oggetti nuovi	Oggetti usati	N. della polizza	Oggetti nuovi	Oggetti usati	N. della polizza	Oggetti nuovi	Oggetti usati	N. della polizza	Oggetti nuovi	Oggetti usati	N. della polizza	Oggetti nuovi	Oggetti usati	N. della polizza
N. B. - In questa colonna si scrivono per ordine alfabetico tutte le qualità di oggetti che vi sono in magazzino, affinchè nelle colonne seguenti si possa con la maggiore sollecitudine registrare il numero di quelli che accade di dover consegnare ad ogni ricerca in corso di piena.																		

. . . . . . addì . . . . 19. . .

L'incaricato della sorveglianza

AVVERTENZA. — A piena finita il custode si accerta della regolare riconsegna degli effetti, lei degradi e perdite avvenute, ed in calce al presente registro estende apposita dichiarazione da cui risulti che vennero restituiti nel magazzino tutti gli oggetti che ne erano usciti, meno le differenze particolareggiate nel registro modello n. 5.

Mod. n. 5
(Art. 11 del regolamento)
(0.25×0.37)

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

. . . . . . *Compartimento* — *Provincia di* . . . . . .

Circondario idraulico di . . . . — Sezione . . . .
Corso d'acqua . . . . — Tronco . . . .

Servizio idraulico

REGISTRO

delle variazioni negli oggetti erariali custoditi nel magazzino idraulico di . . . . . dal . . . . . . 19. . . al. . . . . 19. . .

N. B. — Questo registro ha n. . . . pagine numerate in ordine progressivo.

. . . . . . addì. . . . . 19. . .

Timbro d'ufficio

L'ingegnere capo

Magazzino idraulico di . . . . — *Anno 19* . . .

ENTRATA						USCITA					
DATA	INDICAZIONE degli oggetti e dell'ordine da cui dipende la consegna in magazzino	Qualità	Valore attribuito nell'inventario modello n. 3		Firma del custode e di chi fa la consegna in magazzino	DATA	INDICAZIONE degli oggetti e dell'ordine a cui è dovuta l'uscita	Qualità	Valore attribuito nell'inventario modello n. 3		Firma del ricevente e controfirma del custode
		se nuovi od usati	Lire	C.				se nuovi od usati	Lire	C.	

Mod. n. 6
(Art. 22 del regolamento)
(0.21×0.31)

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

. . . . . . *Compartimento* — *Provincia di* . . . . . .

Circondario idraulico di . . . . — Sezione . . . .
Corso d'acqua . . . . — Tronco . . . .

Lavori di . . . .

Impresa . . . .

Giornale dei lavori

Il direttore dei lavori — *Il custode*

L'ingegnere capo

DATA	Annotazioni speciali e generali sull'andamento e modo di esecuzione dei lavori, sugli avvenimenti straordinari e sul tempo utilmente impiegato	Operai ed altri mezzi d'opera impiegati dall'impresa															Osservazioni ed istruzioni del direttore dei lavori

Mod. n. 7.
(Art. 29 del regolamento)
(0.22×0.33)

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Compartimento . . . . **Provincia** *di* . . . .

Circondario idraulico di . . . . Sezione . . . .
Corso d'acqua . . . . Tronco . . . .

SERVIZIO IDRAULICO

REGISTRO

delle osservazioni idrometriche quotidiane

Idrometro N. . . .

Incomincia il giorno . . . . *19* . . . .
Termina il giorno. *19* . . . .

Avvertenza — La massima piena del corso d'acqua suddetto finora conosciuta è quella del giorno . . . . in cui il pelo d'acqua arrivò a metri . . sopra *zero* dell'idrometro . . . .

Corpo Reale del Genio civile *Circondario idraulico di*. . . . .

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI IDROMETRICHE QUOTIDIANE
fatte nel corso d'acqua . . . . (*tronco* . . . . . *del circondario idraulico*) *all'idrometro n.* . . . *lo* zero *del quale corrisponde, rispetto alla* magra ordinaria, a *metri*. . . . (1) e *trovasi metri* . . *sotto il* . . . . . (capo stabile di riferimento)

Mese di . . . . **Anno 19** . . . .

Giorno	Pelo d'acqua osservato												OSSERVAZIONI
	alle ore				alle ore				alle ore				*Breve cenno delle cause probabili cui sono dovute le variazioni.* (Cielo nuvoloso o sereno, pioggia più [o meno dirotta, vento impetuoso, riflusso marino, burrasca, ecc.).
	sotto zero		sopra zero		sotto zero		sopra zero		sotto zero		sopra zero		
	M.	C	M.	C.	M.	C.	M.	C.	M.	C.	M.	C.	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													

(1) Indicare se sopra, a livello o sotto la *magra ordinaria*.

Mod. n. 8
(Art. 31 e 52 del regolamento)
(0.22×0.35, su carta celeste)

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

. . . . . Compartimento — Provincia di . . . —

Circondario idraulico . . . . Sezione . . . .
Corso d'acqua. . . . . Tronco . . . .

REGISTRO

delle osservazioni idrometriche in corso di piena

Idrometro n. . . . . . (*a*)

Incomincia il giorno . . . . 19 . .

Termina il giorno . . . . 19 . .

Altezza dello zero idrometrico sul livello del mare . . . . . m.	(*b*)	
» dello zero idrometrico sul pelo di magra ordinaria . »		
» della massima piena conosciuta (. . . . . . sopra lo zero dell'idrometro) . . . . »		
» del ciglio originale sopra lo zero dell'idrometro. . . »		
Distanza lungo il filone dall'idrometro di . . . . precedente della stessa sponda. . . . . »		
» lungo il filone dell'idrometro di . . . . precedente della sponda opposta . . . . »		
Data della costruzione dell'idrometro o della sua eventuale ultima sostituzione . . . . »		
Altezza dello zero idrometrico attuale su quello preesistente. »	(*b*)	(*b*)

(*a*) Nome dell'idrometro.
(*b*) Col segno — (*meno*) quando lo zero è più basso del punto di riferimento.

Anno 19 . . Mese di . . . . . .

ORE	Giorno	Pelo d'acqua sopra zero		Giorno	Pelo d'acqua sopra zero		Giorno	Pelo d'acqua sopra zero		Giorno	Pelo d'acqua sopra zero		*Osservazioni*
		m.	c.		m.	c.		m.	c.		m.	c.	
0.30													
1													
1.30													
2													
2 30													
3													
3.30													
4													
4.30													
5													
5 30													
6													
6.30													
7													
7 30													
8													
8.30													
9													
9 30													
10													
10.30													
11													
11.30													
12													
12 30													
13													
13 30													
14													
14.30													
15													
15.30													
16													
16.30													
17													
17.30													
18													
18.30													
19													
19.30													
20													
20.30													
21													
21 30													
22													
22 30													
23													
23.30													
24													

L'osservatore idrometrico *Il R. custode idraulico*

Mod. n. 9.
(Art. 44 del regolamento).
(0.17×0.25)

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Servizio di piena

. . . . Compartimento Provincia di . . . .
Circondario idraulico di . . . . . .

Corriere a (piedi / cavallo) per servizio di piena.

. . . { Corso d'acqua . . / Sezione . . . . . . / Tronco . . . . . . } . . . . *addì* . . *19* . .

Il corriere . . . . parte da qui alle ore . . . . . con plico urgente segnato col n. . . . . diretto al . . . .

(Cognome, nome e qualità di chi spedisce il corriere)

. . . . . . addì . . . . . 19 . .

Ricevuto il plico sopraindicato alle ore . . . . . viene rispedito il corriere con altro plico portante il n. . . . . diretto al . . . .

. . . . . . addì . . . . . 19 . .

Giunto il corriere di ritorno, col plico suddetto, alle ore . . . . e siccome il viaggio fra andata e ritorno fu di chilometri . . . . a lire . . . . . al chilometro, così gli compete l'importo di lire . . . .

. . . . . . addì . . . . . 19 . .

L'agente pagatore sig. . . . . è autorizzato a pagare il suddetto importo a . . . .

L'ingegnere di sezione

Per quietanza

. . . . . . addì . . . . . 19 . .

Visto: Il custode Il corriere

Testimoni al pagamento {

Mod. n. 10.
(Art. 44 del regolamento)
(0.23×0.33, su carta celeste)

Piena del fiume ______

Tronco n. . . . del circondario idraulico di . . . . .

Appostamento . . . . . .

a) . . . . . . li . . . . . 19 . . ore . . .

AL R. INGEGNERE DELLA SEZIONE . . . .

. . . .

. . . . . Resoconto fino a tutto il . . . .

Rapporto N. *b)*

c)

Quantità di giorno	Quantità di notte	INDICAZIONE degli articoli di spesa	Importo Parziale Lire	Parziale C.	Importo Totale Lire	Totale C.
		Osservatore idrometrico . . . . . L.				
		Deputati . . . . . »				
		Capi guardia e capi ronda . . . . . »				
		Guardiani . . . . . »				
		Guardie . . . . . »				
		Casonieri . . . . . »				
		Piantoni . . . . . »				
		Riserve . . . . . . »				
		Ronde a cavallo . . »				
		Espressi . . . . . »				
		Magazzinieri . . . »				
		Spese pel personale				
		Combustibile e oggetti di cancelleria L.				
		Affitti locali . . . »				
		Pei lavori straordinari . . . . . . »				
		Per somministrazione oggetti di difesa »				
		Sommano				
		Spese della giornata . . . . . L.				
		Spesa antecedente . . . . . . »				
		Totale . . . L.				

a) Data e luogo di dove parte il rapporto.
b) Numero progressivo del rapporto di piena.
c) Testo del rapporto.

Idrometro di____ N.__

Osservazioni orarie idrometriche della piena attuale

L'ultima massima piena del_____ giunse a m._____ sopra zero.

Data 19 . .	Ore	Sotto zero M.	Sotto zero C.	Sopra zero M.	Sopra zero C.	*Osservazioni*
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
	24					

Il custode idraulico

Mod. n. 11
(Art. 53 del regolamento)
(0.42×0.31)

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

. . . . Compartimento — Provincia *di* . . . .

Corso d' acqua . . . .

STATO COMPARATIVO IDROMETRICO

delle osservazioni fatte durante la piena dell'intero corso d'acqua sunnominato che ha avuto principio il giorno . . . . 19 . .
e termine il giorno . . . . 19 . . all'idrometro principale di . . . . (N. . . .).

IDROMETRI A SINISTRA

Provincia	Ufficio	Tronco d'arginatura	Num. d'ordine dell'idrometro	Denominazione dell'idrometro	Distanza fra gli idrometri	Data della piena						Altezza sullo zero dell'idrom.		Franco arginale sul colmo di piena	*Annotazioni*
						Arrivo al segno di guardia		Arrivo al colmo		Ritorno al segno di guardia		del colmo di piena	della massima piena		
						giorno	ora	giorno	ora	giorno	ora				

IDROMETRI A DESTRA

Provincia	Ufficio	Tronco d'arginatura	Num. d'ordine dell'idrometro	Denominazione dell'idrometro	Distanza fra gli idrometri	Data della piena						Altezza sullo zero dell'idrom.		Franco arginale sul colmo di piena	*Annotazioni*
						Arrivo al segno di guardia		Arrivo al colmo		Ritorno al segno di guardia		del colmo di piena	della massima piena		
						giorno	ora	giorno	ora	giorno	ora				

. . . . 19 . . N. . .

L' ingegnere capo
. . . .

Mod. n. 12
(Art. 55 del regolamento)
(0.275×0.400)

. . . .Compartimento
Circondario idraulico di . . . . .
Corso d'acqua . . . .

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Servizio idraulico

N. . . . . . .

Provincia di . . . .
Sezione . . . .
Tronco . . . .

LIBRO DEI BUONI per la requisizione di oggetti necessari alla guardia e difesa del suddetto corso d'acqua

Incomincia il giorno . . . . 19 . . . . *Il custode* . . . .
Termina il giorno . . . . 19 . . . . *Il custode* . . . .

UFFICIO CENTRALE DEL GENIO CIVILE DI . . . .
Il presente libro ha . . . . pagine, numerate con ordine progressivo in ciascuna delle quali vi sono due *buoni*
. . . .*addì* . . . . *19* . . . .

(Timbro d'ufficio)

L'ingegnere capo

A

Libro . . . *N.* . .
Corpo Reale del Genio civile

Provincia di. . . . . .

Circond. idr. di . . . Tronco . . . .
Corso d'acqua . . . . . Sezione . . .

Servizio di piena

. . . . *addì* . . . *19.* . . .

BUONO
per la somministrazione dei seguenti oggetti necessari per la guardia o difesa del suddetto corso d'acqua.

Quantità	Indicazione degli oggetti requisiti

Il custode

Servizio idraulico governativo

B

Libro . . . *N.* . .
Corpo Reale del Genio civile

Provincia di . . . . .

Circond. idr. di . . . Tronco . . . .
Corso d'acqua . . . . . Sezione . . .

Servizio di piena

. . . . *addì* . . . *19.* . . .

BUONO
per la somministrazione dei seguenti oggetti necessari per la guardia o difesa del suddetto corso d'acqua.

Quantità	Indicazione degli oggetti requisiti	Prezzo unitario		Importo	
		L.	C.	L.	C.
	Totale				

Il custode *Il fornitore*

. . . . *addì 19* . .

Certifico verificata la somministrazione di cui sopra.

Il custode

Servizio idraulico governativo

C

Libro . . . *N.* . .
Corpo Reale del Genio civile

Provincia di . . . .

Circond. idr. di . . . Tronco . . . .
Corso d'acqua . . . . . Sezione . . .

Servizio di piena

. . . . *addì 19.* . . . . .

BUONO
per la somministrazione dei seguenti oggetti necessari per la guardia e difesa del suddetto corso d'acqua.

Quantità	Indicazione degli oggetti requisiti	Prezzo unitario		Importo	
		L.	C.	L.	C.
	Totale				

Il custode *Il fornitore*

(Veggasi retro)

. . . . *addì* . . . *19* . .

Avendo ocularmente accertata la somministrazione di cui retro in piena regola, dichiaro creditore il signor . . . . di lire . . . .

Il custode

. . . . *addì* . . . *19* . .

Il presente *Buono* viene liquidato per l'importo di lire . . . . .che lo agente pagatore signor . . . . corrisponderà al signor . . . .

L'ingegnere di sezione
. . . .

. . . . *addì* . . . *19* . .

Per quietanza

Firma del fornitore {

Testimoni alla firma od al pagamento {

Avvertenza. — La parte **A** resta presso il funzionario che ordina la somministrazione. Le parti *B* e *C* vengono consegnate al fornitore per gli usi di cui all'art. 55 del regolamento.

Modello n. 13.
(Art. 57 del regolamento)

—

SCHEMA DI CAPITOLATO

Corpo Reale del genio civile

Servizio idraulico.

Provincia di. . . . . Circondario di. . . . .

— —

Pagamento delle spese di piena dei corsi d'acqua amministrati dallo Stato

CAPITOLATO D'APPALTO.

Art. 1.

L'appalto ha per oggetto il servizio del pagamento delle spese che nell'eventualità di piena possono occorrere nel circondario idraulico di. . . . . per la guardia o difesa dei corsi d'aqua in amministrazione dello Stato.

L'appaltatore assume la denominazione di agente pagatore; le somme all'uopo necessarie saranno all'agente pagatore anticipate o dal prefetto della Provincia o dall'ingegnere capo del genio civile, e l'agente dovrà renderne conto con le norme e nel modo qui appresso indicati.

Art. 2.

L'appalto si fa per asta pubblica, a diminuzione del massimo del premio stabilito al seguente art. 20, e viene deliberato al migliore offerente.

Art. 3.

Qualunque concorrente può essere ammesso a far partito all'asta, purchè munito di un certificato dell'ingegnere capo del genio civile, col visto del prefetto.

Ogni attendente all'impresa dovrà esibire all'uffizio ove si terranno gl'incanti il certificato di deposito in una tesoreria dello Stato della somma di lire . . . . (lire. . . . .) in numerario, come cauzione provvisoria a guarantigia dell'asta. Tali somme saranno fatte restituire dopo terminati gli incanti, ad eccezione di quella spettante al deliberatario, che rimarrà presso l'amministrazione sino a che non siasi stipulato il contratto d'appalto e prestata dal deliberatario medesimo la cauzione definitiva.

Art. 4.

All'atto della stipulazione il deliberatario dovrà prestare una cauzione definitiva di lire. . . . . (lire. . . . . . .), la quale non sarà altrimenti accettata che in numerario od anche in titoli del Debito pubblico dello Stato al valore di borsa.

Al termine del contratto la detta cauzione verrà restituita all'imprenditore appena sieno approvati i resoconti di tutte le anticipazioni fattegli dalla pubblica Amministrazione.

Qualora nell'atto di deliberamento il deliberatario non si trovasse in grado di stipulare il contratto definitivo, l' Amministrazione sarà in facoltà di procedere ad un nuovo incanto a spese del medesimo, il quale perderà la somma depositata per sicurezza dell'asta.

Art. 5.

Tutte le spese relative all'asta ed alla stipulazione del contratto, di bollo, di registro e quelle infine per le copie del contratto, sono a carico dell'imprenditore.

Art. 6.

Qualunque sia il numero di soci nell'impresa, l' Amministrazione, tanto nell'atto di deliberamento, quanto nel contratto definitivo d'appalto e nell'esecuzione del medesimo riconosce un solo deliberatario per tutti gli atti e particolari di ogni sorta, dipendenti dall'impresa medesima.

Art. 7.

È victato il subappalto sia totale che parziale, come pure qualunque cessione di credito, senza il previo regolare assenso della stazione appaltante.

Art. 8.

Sarà obbligo del deliberatario di delegare appositi ed idonei *commessi* con la residenza legale nei luoghi fissati all'articolo ...... del presente capitolato, acciò il pagamento delle spese di piena di cui trattasi si effettui nel modo più regolare e nel tempo più breve possibile.

Tali commessi dovranno essere di piena soddisfazione dell'ingegnere capo, il quale all'occorrenza potrà ordinare la sostituzione di uno ed anche di tutti, ed il deliberatario dovrà immediatamente prestarvisi.

La responsabilità verso la pubblica Amministrazione, per tutte le somme accordate in anticipazione, resterà sempre nel solo deliberatario con cui venne stipulato il contratto.

Art. 9.

L'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto quando l'agente pagatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, o contravvenga in qualsiasi modo agli obblighi ed alle condizioni stipulate.

In questi casi l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni fatte regolarmente, e sarà responsabile del danno proveniente all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio dell'incarico appaltato.

Art. 10.

L'appaltatore deve avere od eleggere il suo domicilio legale nel luogo di residenza dell'ingegnere capo del Genio civile. Se il domicilio sarà eletto, dovrà ivi avere persona, nota ed accetta all'ingegnere capo, che lo rappresenti.

Art. 11.

In qualunque stagione, appena riceva avviso dall'ingegnere capo che le piene dei corsi d'acqua stanno per incominciare, sarà obbligo dell'appaltatore di attuare il servizio dei *commessi*, di cui all'art. 8, nelle sezioni del circondario idraulico che gli verranno indicate, remossa qualsiasi eccezione in contrario.

Art. 12.

L'agente pagatore sarà tenuto a soddisfare le spese seguenti:

a) le mercedi dei villici che sono chiamati e posti in attività per la guardia dei corsi d'acqua;

b) le mercedi degli operai che fossero egualmente chiamati per urgenti lavori;

c) le mercedi dei *messi* o *corrieri*, a piedi od a cavallo;

d) le mercedi degli *osservatori* agli idrometri (art. 31 del regolamento di custodia), e dei *sorveglianti* ai magazzini idraulici (art. 10 del regolamento);

e) le spese di cibarie che in qualche straordinaria circostanza di lavoro pericoloso o troppo prolungato vengono somministrate ai villici di guardia ed operai;

f) le spese per mezzi di trasporto degli oggetti tratti dai magazzini idraulici o dai luoghi in cui vengono requisiti;

g) l'affitto dei locali per l'alloggio provvisorio del personale addetto alla vigilanza e difesa idraulica nei luoghi ove mancano i casotti di guardia;

h) le spese di requisizioni di bestie per far coronelle o soprassogli sulle sommità degli argini, od altri lavori;

i) le spese d'acquisto dei generi eventualmente necessari per la immediata difesa, se mancasse il magazzino idraulico e non vi fosse fornitore speciale ordinario;

l) le spese per lumi e combustibili, qualora venissero a mancare le ordinarie provviste dei magazzini idraulici, e non vi fosse provveditore;

m) le somme dovute ai cottimanti di quei lavori urgentissimi che si dovessero eseguire per la difesa di qualche località allorchè gliene venga ordinato il pagamento;

n) le spese per stampe di avvisi, di stati nominativi, ecc., occorrenti per *il servizio di piena*;

o) le indennità per occupazione temporanea dei fondi privati.

Art. 13.

Restano però escluse dall'obbligo di pagamento le indennità, tanto *giornaliere*, quanto di *viaggio*, spettanti agli impiegati della pubblica Amministrazione, sì superiori che subalterni, come pure le spese per occupazioni stabili a danno della proprietà privata.

Art. 14.

Per soddisfare le mercedi ai villici ed operai, agli osservatori degli idrometri ed ai sorveglianti ai magazzini idraulici, di cui agli alinea *a*, *b* e *d* del precedente art. 12, dovrà l'agente pagatore di volta in volta ricevere particolari *stati nominativi* compilati e firmati dal custode, approvati e muniti dell'ordine di pagamento dall'ingegnere di sezione (Modello n. 14 del regolamento).

Per la competenza dei corrieri, di cui al capoverso *c* dello stesso art. 12, si farà uso dello stampato modello n. 9, e per le spese di cui al capoverso *m* occorrerà che l'ordine di pagamento sia vidimato anche dall'ingegnere capo, o da chi lo rappresenta. Per le altre spese si farà uso di *buoni*, giusta il modello n. 12 del regolamento.

A tali pagamenti assiste sempre personalmente anche il custode o chi sarà incaricato dall'ingegnere di sezione di farne le veci, e, potendolo, vi assiste eziandio l'ingegnere stesso.

Al pagamento delle guardie e degli operai dovranno assistere due dei capi-guardia e dei villici che sappiano leggere e scrivere: dai quali, al piede degli *stati relativi*, sarà fatta dichiarazione di aver veduto effettuare i pagamenti delle somme agli individui indicati negli *stati* stessi.

Art. 15.

Salvo i casi di circostanze eccezionali, i pagamenti debbono essere fatti per lo meno ogni settimana e sempre direttamente in mano dei singoli creditori. A questo fine, il *pagatore*, a tempo opportuno, per mezzo del custode, deve far sapere agli interessati il giorno, l'ora ed il luogo nel quale egli si troverà a loro disposizione secondo gli avvisi avuti (art. 59 del regolamento).

Per il pagamento delle guardie ed operai il luogo dovrà essere il più prossimo possibile alla linea di vigilanza e nei casi eccezionali, sopra richiesta del custode, l'agente pagatore o suo incaricato dovrà recarsi eziandio sul posto di guardia.

Art. 16.

Per avere le somme all'uopo necessarie l'agente pagatore si terrà in corrispondenza coll'ingegnere capo, secondo le norme stabilite all'art. . . . . Nel caso di ritardo degli assegni sarà tenuto ad anticipare del proprio fino alla concorrenza di lire . . . (L. . . .), per le quali non potrà pretendere alcun compenso speciale se viene rimborsato entro . . . . . giorni ed avrà diritto all'interesse del . . . . . per cento in ragione di anno, se succedesse un ritardo maggiore da parte della stazione appaltante.

Art. 17.

Tostochè sia levata la guardia, l'agente pagatore si occuperà del *Rendiconto* delle anticipazioni avute, riversando prima in tesoreria le somme avanzategli. Questo *Rendiconto* dovrà essere compiuto e prodotto all'ufficio del Genio civile non più tardi di giorni . . . . . . dal termine dei lavori intrapresi durante la piena, sotto comminatoria di lire venti (L. 20) di multa per ogni giorno di ritardo.

Art 18.

Il detto *Rendiconto* consisterà in una dimostrazione generale (Mod. n. 16 del regolamento) delle somme avute, contrapponendovi di fronte i pagamenti effettuati per ogni sezione del circondario idraulico, in guisa che a colpo d'occhio si rilevi il pareggio fra il *dare* e l'*avere*, calcolate anche le indennità spettanti al pagatore, di cui si dirà all'art. 20.

A questo rendiconto sinottico debbono allegarsi gli *stati* dimostrativi delle spese soddisfatte nelle singole sezioni del circondario idraulico (Mod. n. 16 del regolamento), i quali sono poi corredati dei documenti originali giustificativi accennati all'art. 14 del presente capitolato: avvertendo che, ove trattisi di cottimi, converrà unirvi anche le scritture od atti di sottomissione e liquidazioni finali, che all'uopo fossero stati stesi dall'ingegnere capo o dall'ingegnere di sezione in concorso del cottimante.

Art. 19.

Verrà esclusa dal *Rendiconto*, e rimarrà a carico personale dell'agente pagatore, qualunque somma il cui pagamento non fosse avvenuto pei titoli e con tutte le avvertenze sopra specificate.

Art. 20.

Per le suindicate prestazioni personali verrà corrisposto all'agente pagatore, un *aggio* o premio del . . . per cento sul montare delle somme che da esso saranno realmente pagate in ogni piena.

Riceverà inoltre l'indennità di *centesimi venticinque* il chilometro per tutte le distanze che egli od i suoi *commessi*, sopra ordine degli ufficiali governativi, fossero tenuti a percorrere fuori dei luoghi fissati per *centri di residenza onde effettuare i pagamenti*, come verrà indicato all'articolo . . . Qualora il pagatore fluviale si rechi ad effettuare pagamenti invece dei commessi locali, le indennità vengono computate dai centri di residenza di questi e non dalla sua residenza. Pei viaggi in ferrovia verrà rimborsato il prezzo del posto di seconda classe. Per queste spese di trasferimento non si abbuona alcun aggio.

Nessuna indennità è dovuta al pagatore fluviale per le distanze percorse allo scopo di fornire i fondi necessari ai commessi locali.

Art. 21.

Tutte le stampe di cui l'agente pagatore è obbligato a valersi per i rendiconti anzidetti gli verranno fornite dall'ufficio del Genio civile.

Art. 22.

Il presente capitolato fa parte integrante del contratto.

CAPITOLI SPECIALI

—

Art. 23.

Fra i capitoli speciali dovrà comprendersi l'indicazione della *residenza centrale dei singoli commessi* (vedasi articolo 11), e le norme di corrispondenza cogli ingegneri di sezione, tanto per avere le somme occorrenti per soddisfare le spese (vedasi art. 16), quanto per le altre emergenze di servizio.

CORPO REALE

Servizio

Provincia di . . . . . .

Corso d'acqua. . . . . .

Stato nominativo settimanale delle guardie e degli operai assunti e mantenuti

NB. La mercede di attività si divide in quarti, nè si

Numero progressivo	CASATO E NOME dell'operaio	COMUNE di suo domicilio o da cui fu inviato	Arrivato sul luogo		Licenziato		GRADO di servizio	Classe	Giorni							
									Domenica				Lunedì			
									giorno		notte		giorno		notte	
			il giorno	alle ore	il giorno	alle ore			interi	quarti	interi	quarti	interi	quarti	interi	quarti
1							Capo guardia									
2							a									
3							Commesso									
4							ecc.									
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
30																
31																

. . . . addì . . . . 19 . . .

Attestiamo noi sottoscritti l'effettuato pagamento agli interessati delle somme sovraesposte che in complesso ammontano a lire . . . . (L . . .).

Il custode *Il capo guardia* *Le guardie*

DEL GENIO CIVILE

Mod. n. 14
(Art. 58 e 59 del regolamento
(0.25×0.37)

di piena

Circondario idraulico di . . . .

Sezione . . . .
Tronco . . . .

servizio durante la piena del corso d'acqua suddetto dal giorno . . . . . 19 . . . al giorno . . . . . 19 . . .
contano a debito dell'Amministrazione le frazioni minori.

nei quali si verificò la prestazione d'ogni operaio																				SOMMA delle prestazioni				PREZZO unitario				IMPORTO				OSSERVAZIONI
Martedì				Mercoledì				Giovedì				Venerdì				Sabato																
giorno		notte		giorno		notte		giorno		notte		giorno		notte		giorno		notte		giorni		notti		di giorno		di notte		parziale		totale		
interi	quarti	interi	quarti	interi	quarti	interi	quarti	interi	quarti	interi	quarti	interi	quarti	interi	quarti	interi	quarti	interi	quarti	interi	quarti	interi	quarti	lire	cent.	lire	cent.	lire	cent	lire	cent.	

. . . . addì . . . . 19 . . .

Totalità . . . L.

Visto il presente stato, l'agente pagatore signor . . . .
viene autorizzato a soddisfare i sopraindicati individui delle somme a ciascuno competenti e sovraesposte.

L'ingegnere di sezione.

. . . . addì . . . . 19 . . .

Il custode.

Mod. n. 15.
(Art. 59 del regolamento)
(0.25×0.37)

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Servizio di piena

. . . . . . Compartimento — Provincia di . . . . .

Circondario idraulico . . . .

Corso d'acqua . . . . . — Sezione . . . . . .

Stato delle somme pagate dal sottoscritto agente pagatore durante la piena del corso d'acqua suddetto, che principiò il giorno . . . . 19 . . e terminò il giorno . . . 19 . . . come risulta dai documenti giustificativi qui allegati.

Numero progressivo	Tronco del circondario idraulico	Ditta percipiente	Data del pagamento	Titolo della spesa	Importi pagati L.	Importi pagati C.	Allegato giustificativo	Osservazioni
				Totale . .				

. . . . addì . . . 19 . . .

L'agente pagatore

Avvertenza. — L'agente pagatore compila uno di questi stati per ogni sezione del circondario.

Mod. n. 16.
(Art. 59 del regolamento)
(0.275×0.400)

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Servizio di piena

. . . . Compartimento — Provincia di . . . . .

Circondario idraulico . . . . . .

RESOCONTO GENERALE

delle somme avute in anticipazione dal sottoscritto agente pagatore durante la piena del . . . . (corso d'acqua) . . . . che principiò il giorno . . . . 19 . . . e terminò il giorno . . . . 19 . . .

Avvertenza. — Per questo oggetto vige il contratto . . . . . 19 . . stipulato dalla prefettura di . . . e reso esecutorio con Ministeriale decreto del . . . . 19 . . registrato alla Corte dei conti addì . . . . . 19 . . reg. . . . . . fog . . . .

DARE			AVERE		
Numero progress.	Cenno delle anticipazioni avute	Importo Lire	Allegat. giustificat.	Pagamenti fatti	Importo Lire
	Qui si farà menzione della data e numero di tutti i mandati ministeriali con cui vennero disposte le anticipazioni, e del capitolo di bilancio cui si riferiscono i mandati stessi. E siccome il resoconto viene prodotto a piena finita, così vi deve sempre essere il pareggiamento perfetto del dare con l'avere.		A	Nella sez. I del sudd. circ. idr.	
			B	Id. II id.	
			C	Id. III id.	
			D	Id. IV id.	
			E	Id. V id.	
			F	Id. VI id.	
			G	Id. VII id.	
			H	Id. VIII id.	
			I	Id. IX id.	
				Id. X id.	
				Totale L.	
				Aggio del..... per cento sui pagamenti fatti, cui ha diritto il pagatore a termini dell'art........ del contratto suddetto. . . . . »	
			M	Indennità di trasferta dovuta al pagatore giusta l'articolo...... del contratto medesimo . . . . »	
				Totale L.	
			N	Versamento fatto nella R. tesoreria provinciale, come da quietanza n. . . .del giorno . . . . »	
	Totale del debito L.			Totale del credito L.	

Fatto a . . . . addì . . . . . . 19 . . .

L'agente pagatore

Ufficio centrale del Genio civile di . . . .

N. . . . . .

Ricevuto il presente resoconto addì . . . . . . 19 . . . *L'ingegnere capo*

. . . . . . addì . . . . . 19 . . .

Esaminato e confermato
L'ingegnere capo

Mod. n. 17
(Art. 60 del regolamento)
(0.25×0.37)

. . . . . Compartimento

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Provincia *di* . . . .

SERVIZIO DI PIENA

CIRCONDARIO IDRAULICO . . . .

Resoconto generale comparativo

fra le anticipazioni avute dal Ministero e le spese occorse nel suddetto Circondario idraulico per la guardia e difesa istantanea dei corsi d'acqua amministrati dallo Stato, durante la piena incominciata il giorno . . . . 19 . . e finita il giorno . . . . 19 . .

DARE									AVERE									
Assegni in anticipazioni fatte dal Ministero dei lavori pubblici									Corso d'acqua	Categoria cui appartiene	Ammontare delle spese occorse — Importo		Pagamenti effettuati			Residuo a pagarsi		
Numero progressivo	Mandato		Bilancio			Importo							Titolo	Importo		Titolo	Importo	
	Data	Num.	Capitolo	Articolo	Esercizio	L.	C.				L.	C.		L.	C.		L.	C.
					Totale . . L.					Totale . . . L.								

Dall'ufficio centrale del genio civile di . . . .
. . . . addì . . . . . . 19 . .

L' ingegnere capo
. . . .

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Circondario idraulico di. . . . .

PROSPETTO SINOTTICO

delle spese occorse e delle somme pagate per la guardia e difesa dei sottoindicati corsi di acqua durante la piena del giorno . . . 19 . . . al giorno . . . 19 . . .

Numero progressivo	Indicazione del corso di acqua	Numero del tronco	Categoria cui appartiene	Estesa della difesa		Principio e termine della piena	Durata in giorni	AMMONTARE DELLE SPESE OCCORSE PER																Totalità di spesa		Pagamenti verificati	Indennità al pagatore		Osservazioni
				a destra	a sinistra			Guardie ed operai	Pane e vino agli operai	Illuminazione	Combustibile	Alloggi e casotti	Messi o corrieri	Mezzi di trasporto	Formazione di soprasogli	Sacchi	Torcie ed altri effetti	Lavori a cottimo	Stampe per avvisi, stati, ecc	Indennità per espropriazioni		Indennità per abbattimento piante		per ogni tronco	per ogni corso di acqua		Aggio del...... per cento	Diarie giornaliere e viaggi	
																				stabili	temporanee								
								L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.		L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	

Mod. n. 18
(Art. 95 o 101 del regolamento)
(0.31×0.42)

Specifica N. . . . . .
. . . .

Anno 19 . . . . .
Meso di . . .

. . Compartimento

Provincia *di* . . . . .

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI . . . . .

Opere idrauliche di . . . . **categoria**

SPECIFICA

delle indennità eventuali dovute al sottoscritto (*a*) . . . . addetto al tronco (*b*) . . . . N. . . . . . . del circondario idraulico di . . . . (*c* . . . .), per (*d*) . . . . prestato nel mese di . . . .
addì . . . . 19 . .

Il (*e*) . . . . .

Si certifica potersi ammettere la presente specifica nell'importo
esposto / rettificato } di lire . . . . L. . . . . . .

L'ingegnere di sezione
. . . .

Visto per il pagamento
L'ingegnere capo

(*a*) Custode o guardiano.
(*b*) Di custodia o di guardia.
(*c*) Corso d'acqua.
(*d*) Indicazione speciale del lavoro o del servizio prestato.
(*e*) Custode o guardiano.

Mese / Giorni	Corso d'acqua a cui si riferisce il servizio	Indicazione speciale del lavoro o del servizio per cui è dovuta l'indennità	INDENNITA DOVUTA — fissa del servizio — giornaliero		notturno		di viaggio per le percorrenze — sulle vie ordinarie		sulle ferrovie, tramvie o piroscafi		TOTALE per ogni giorno		*Annotazioni*
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
		Sommano . . .											

N. B. Ogni specifica non può riferirsi che a competenze dovute per lo stesso servizio o per lavori ordinari della stessa categoria, o per lo stesso lavoro straordinario. Accadendo che al medesimo custode o guardiano sieno dovute competenze relative a servizi diversi, o a diversa categoria di opere, ovvero a diversi lavori straordinari, conviene fare tante specifiche quanti essi sono.

Il numero 670 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Premesso che con R. decreto 12 luglio 1882, emanato in base alla legge 29 luglio 1879, n. 5002, fu accordata ad un Consorzio costituitosi fra le città di Fossano, Mondovì e Ceva, la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a sezione ridotta da Fossano per Mondovì e Ceva;

Che con successivo R. decreto 9 novembre 1885 la concessione suddetta fu, dietro domanda degli interessati, limitata al solo tronco Fossano-Mondovì, e per conseguenza il comune di Ceva cessò di far parte del Consorzio;

Che più tardi il Consorzio chiese la concessione della costruzione e dell'esercizio di un ulteriore tratto pure a sezione ridotta, fra Mondovì e Villanova, con prolungamento fino alle cave di ghiaia della Rocchetta, concessione che fu accordata con R. decreto 11 aprile 1901;

Che tutte queste innovazioni resero necessaria la modificazione dello statuto del Consorzio; in considerazione di che l'assemblea dei delegati consorziali, in adunanza 5 marzo 1906, deliberò un nuovo schema di statuto;

Viste le deliberazioni 28 marzo 1906, del comune di Mondovì e 15 giugno 1906, del comune di Fossano, con cui si propongono alcune varianti al suddetto schema di statuto;

Vista la nuova deliberazione 18 giugno 1907, della assemblea dei delegati consorziali, con la quale, aderendo alle varianti suddette, si approva il testo definitivo dello Statuto;

Visto l'art. 7 della legge 29 giugno 1873, n. 1475;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato, nelle forme e nei termini di cui nella deliberazione 18 giugno 1907 della assemblea dei delegati consorziali, lo statuto per il Consorzio della ferrovia economica Fossano-Mondovì-Villanova.

Un esemplare del detto statuto, vistato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
GIANTURCO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

STATUTO ORGANICO

e regolamento d'Amministrazione del Consorzio costituitosi fra le città di Fossano-Mondovì per la costruzione ed esercizio della ferrovia economica a scartamento ridotto Fossano-Mondovì-Villanova.

Art. 1.

In base alle leggi 20 marzo 1865, n. 2248 (serie 1ª, allegato *F*), 29 giugno 1873, n. 1475 (serie 2ª), 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª), 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª), 27 dicembre 1896, n. 561 e 30 aprile 1899, n. 168, non che ai regolamenti dalle medesime derivanti, ed ai verbali dei Consigli comunali di Fossano e Mondovì, in data 26 febbraio, 5 marzo, 10 e 13 maggio 1881, relativi alla formazione del Consorzio ed a quelli delli 27 febbraio e 13 marzo 1891 circa l'esonero della città di Ceva a far parte del Consorzio stesso, è costituito fra le città di Fossano e Mondovì un Consorzio legale, avente lo scopo della costruzione e dell'esercizio, mediante un sub-concessionario, della ferrovia economica a scartamento ridotto Fossano-Mondovì-Villanova.

Art. 2.

Detto Consorzio ha sede nella città di Fossano, e durerà anni novanta a far tempo dalla data del Reale decreto 12 luglio 1882 di concessione del tronco Fossano-Mondovì, salvo il caso di riscatto della ferrovia per parte dello Stato.

Art. 3.

È rappresentato ed amministrato da una assemblea e da un Comitato permanente o Consiglio d'amministrazione secondo le rispettive attribuzioni di cui infra.

Art. 4.

L'assemblea si compone di sei delegati scelti dai Consigli comunali, in numero di tre per ciascuna città. Durano in carica tre anni e si rinnovano per un terzo ogni anno, uno per ciascuna città.

Nei due primi anni la scadenza sarà determinata dal sorteggio ed in seguito all'anzianità.

Chi surroga un delegato anzitempo scaduto rimane in carica fino all'epoca in cui avrebbe durato l'antecessore.

I delegati scaduti sono sempre rieleggibili.

L'assemblea nomina nel suo seno il Comitato permanente, composto del presidente e di due membri.

Il presidente del Comitato sarà presidente del Consorzio. Il Comitato si rinnova integralmente ogni due anni.

Art. 5.

Sono ineleggibili a qualsiasi di dette cariche coloro che non possono essere eletti consiglieri comunali.

La qualità di membro dell'assemblea e del Comitato si perde a sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità stabilite dalla legge comunale e provinciale.

Art. 6.

L'assemblea tiene, in via ordinaria, due sedute annuali, in aprile ed in ottobre; può essere però convocata straordinariamente dal Comitato permanente o ad istanza di un delegato; le sue deliberazioni sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei Consigli comunali. Compete alla stessa la nomina o la revoca dei membri del Comitato e degli stipendiati, l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo; l'approvazione delle varianti proposte dal sub-concessionario della ferrovia, e qualsiasi altra deliberazione che ecceda le norme di semplice amministrazione.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta di voti pubblici o segreti, secondo le norme della legge Comunale.

Art. 7.

Il Comitato permanente o Consiglio d'amministrazione risiede

nella città di Fossano, sede del Consorzio: le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e nello stesso modo indicato all'articolo precedente.

Art. 8.

Compete al Comitato di fissare il giorno delle sedute dell'assemblea dei delegati e gli oggetti a trattarsi, la formazione del bilancio, l'approvazione dei ruoli di riscossione che occorressero; la nomina, sospensione o revoca dei salariati e la fissazione del loro assegno; la sospensione degli stipendiati con obbligo di riferirne prontamente all'assemblea generale; l'esecuzione delle deliberazioni di questa; la vigilanza sulla costruzione e sull'esercizio della ferrovia e sull'esecuzione, per parte del sub-concessionario, dei contratti di sub-concessione.

Art. 9.

Spetta egualmente al Comitato permanente l'approvazione, lo stabilimento, la modifica o revoca degli orari, delle tariffe per i viaggiatori e per le merci; la sorveglianza sul personale, sul materiale e sull'ordinamento della ferrovia stessa, perchè non sorgano reclami per parte del Governo, dei Comuni interessati e del pubblico.

Art. 10.

Provvede pure alle esazioni dei sussidi o concorsi dello Stato, della Provincia e delle città consorziate alle scadenze fissate ed ai pagamenti che debbonsi fare al concessionario.

Promuove infine dall'assemblea dei delegati le deliberazioni su quegli oggetti di grave importanza che eccedono le norme di semplice amministrazione.

Art. 11.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione convoca e presiede le adunanze dello stesso e dell'assemblea generale; firma i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione e la corrispondenza; riferisce al Comitato ed all'assemblea generale, secondo la rispettiva competenza, su tutti gli oggetti interessanti il Consorzio.

Art. 12.

Il segretario assiste alle sedute del Comitato e dell'assemblea, ne firma i verbali, spedisce gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento; compila lo schema di bilancio annuale; rivede il conto consuntivo del tesoriere; firma i ruoli annuali delle somme a riscuotersi; tiene la corrispondenza; ordina e custodisce le carte del Consorzio.

Art. 13.

Il tesoriere riscuote le entrate del Consorzio secondo i ruoli ed ordini ricevuti; paga i mandati a misura dei fondi disponibili; redige mensilmente la situazione della Cassa del Consorzio; compila e presenta annualmente, entro aprile, il conto consuntivo.

Art. 14.

Il delegato tecnico del Consorzio deve avere la qualità d'ingegnere; a lui è affidata la diretta sorveglianza sulla costruzione e sull'esercizio della ferrovia; il primo esame delle varianti proposte dal sub-concessionario durante la costruzione, ed anche successivamente; invigila alla compilazione degli orarii, delle tariffe, alla provvista e manutenzione del materiale stabile, mobile ed arredamento in genere, ed insomma a quanto possa aver riferimento alla buona costruzione ed al lodevole esercizio della ferrovia nell'interesse del Consorzio e del pubblico.

Art. 15.

Il presente statuto del Consorzio andrà in vigore non appena abbia ottenuta la prescritta approvazione.

Fossano, 18 giugno 1907.

Il presidente
Avv. A. DELLA TORRE.

Il segretario
E. FEA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
GIANTURCO.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri,* **a S. M. il Re,** *in udienza del 19 settembre 1907, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pieve di Teco (Porto Maurizio).*

SIRE!

Nonostante i richiami delle autorità di vigilanza e di tutela, l'Amministrazione comunale di Pieve di Teco persiste nel violare gli obblighi di legge informando i propri atti a criteri sistematicamente partigiani.

Aggravata notevolmente la tassa di famiglia per sopperire alle deficienze determinate dalla deliberata soppressione della cinta daziaria, fu rimaneggiata la tariffa e completata la matricola con evidente sperequazione a favore degli aderenti e a danno degli avversari.

Così pure nell'applicazione della tassa sugli esercizi e sulle rivendite, la tariffa non potè essere approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, perchè ispirata all'intento di far sopportare il tributo esclusivamente agli avversari dell'amministrazione.

Altro grave fatto che dimostra l'intolleranza degli amministratori verso i cittadini non ligi al partito da essi rappresentato, si è verificato per la revoca e la riduzione in pristino ordinata d'ufficio di una concessione d'acqua fatta a un privato, tenuto presente che mentre si è giustificato il provvedimento per motivi di igiene, dalle relazioni dell'ufficiale sanitario risulta che la concessione arrecava vantaggio e non danno alla pubblica igiene.

Siffatto atteggiamento di ribellione alla legge e di tenace resistenza alle disposizioni dell'autorità è causa di danno agli interessi del Comune, perturbandone il normale svolgimento, e paralizzando l'azione del Consiglio dalle cui sedute, l'opposizione, che è forte e compatta, si astiene.

È pertanto necessario, come ha riconosciuto il Consiglio di Stato con parere dell'11 corrente, procedere allo scioglimento di quel Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pieve di Teco, in provincia di Porto Maurizio, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. cav. Stefano Accettati, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLA MARINA — Direzione generale della marina mercantile

Compensi daziari e di costruzione stabiliti dalla legge 16 maggio 1901, n. 176 — *Esercizio finanziario 1907-908*

Navi a vapore dichiarate dopo il 30 settembre 1899

I — *In corso di costruzione o da costruirsi* (al 30 settembre 1907).

N. d'ordine	DATA della dichiarazione di costruzione		DENOMINAZIONE o designazione provvisoria	STAZZA lorda presunta (tonn.)		CANTIERE E COSTRUTTORE
			Navi a vapore in ferro o in acciaio.			
1	31 ottobre	1899	provv. n. 12	(*)	2.600	Riva Trigoso (Società esercizio bacini).
2	14 novembre	»	Ajace	(*)	4.000	Palermo (Società cantieri nav. bacini e stab. mecc. siciliani).
3	14 id.	»	Fetonte	(*)	4.000	Id. id.
4	14 id.	»	Nettuno	(*)	4.000	Id. id.
5	19 gennaio	1905	provv. n. 40	(*)	4.600	Riva Trigoso (Società esercizio bacini).
6	25 id.	»	id. » 42		9.000	Id. id.
7	4 novembre	»	Duc. d'Aosta » XII		7.600	Palermo (Societa cantieri nav. bacini e stab. mecc. siciliani).
8	17 id.	»	provv. » 9		7.600	Ancona (Società officine e cantieri liguri anconetani).
9	23 id.	»	Re Vittorio » 205		7.600	Genova - Foce (Ditta N. Odero e C.).
10	20 marzo	1906	Princ. Umb. » XIII		7.600	Palermo (Società cantieri nav. bacini e stab. mecc. siciliani)
11	19 settembre	»	provv. n. 214		240	Sestri Ponente (Ditta N. Odero fu Alessandro e C.).
12	19 id.	»	id. » 215		240	Id. id.
13	19 id.	»	id. » 216		240	Id. id.
14	14 gennaio	1907	id. » 30		42	Venezia (Società anonima veneziana industrie navali e meccaniche).
15	14 id.	»	id. » 31		42	Id. id.
16	16 maggio	»	id. » 337		40	Chioggia (Ditta Fratelli Poli Rodolfo e Domenico).
17	26 giugno	»	id. » 47		8.600	Muggiano (Società anonima cantieri navali riuniti).
18	26 id.	»	id. » 48		8.600	Id. id.
19	16 luglio	»	id. » 217		260	Sestri Ponente (Ditta N. Odero fu Alessandro e C.).
20	16 id.	»	id. » 218		260	Id. id.
21	6 agosto	»	id. » 44		650	Riva Trigoso (Società esercizi bacini).
22	8 id.	»	id. » 4		70	Venezia (Società anonima veneziana industrie navali e meccaniche).
23	18 settembre	»	id. » 1		200	Chiavari (Sanguineti e Gotuzzo).
					78.084	
	Navi a vapore in legno di piccolo tonnellaggio. N. 27 navi				1.066	(*) Non ancora impostato.
			Totale tonn. . . .		79.150	

II — *Già costruite o in corso di allestimento.*

Navi a vapore, per le quali sono stati concessi i compensi daziari e di costruzione dal 1° luglio al 30 settembre 1907. N. 7 Tonn. 2.751
Navi a vapore, per le quali non sono stati ancora concessi i compensi . . . . » 17 » 24.289

Il direttore generale: FIORITO. N. 24 Tonn. 27.040

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con R. decreto del 27 giugno 1907:

Tavella Giuseppe, è nominato vice pretore del mandamento di Villarosa, pel triennio 1907-909.

Pugliatti Alfonso, vice pretore del mandamento di Palmi, è sospeso dalle funzioni perchè sottoposto a procedimento penale.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da Mellusi Vincenzo, dall'ufficio di vice pretore del 1° mandamento di Bari.

Con R. decreto del 30 giugno 1907:

Scammacca Consoli Fabio, giudice del tribunale civile e penale di Catania, in aspettativa a tutto maggio 1907, è confermato

nell'aspettativa stessa per sei mesi, dal 1° giugno 1907, con l'assegno in ragione della metà dello stipendio.

Ferraro Enrico, pretore del mandamento di Grottaminarda, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Rossano, coll'annuo stipendio di L. 4000.

Tognelli Emanuele, pretore del mandamento di San Giorgio sotto Taranto, è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Nicastro, con l'annuo stipendio di L. 4000.

Ballestra Vittorio, pretore del 3° mandamento di Venezia, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Venezia, con l'annuo stipendio di L. 4000.

Borgo Giovanni Antonio, pretore del mandamento di Oderzo, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Palmi, con l'annuo stipendio di L. 4000.

Pellegrino Federico, pretore del mandamento di Sant'Angelo dei Lombardi, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Lagonegro, con l'annuo stipendio di L. 4000.

Ciampelli Giulio Mario, pretore del 2° mandamento di Brescia, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Trani, con l'annuo stipendio di L. 4000.

Solari Domenico, pretore dell'8° mandamento di Napoli, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Catanzaro, con l'annuo stipendio di L. 4000.

Minutolo Oreste, pretore del mandamento di Lucera, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Castrovillari, con l'annuo stipendio di L. 4000.

Gennardi Gioacchino, pretore del 2° mandamento di Palermo, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Trapani, con l'annuo stipendio di L. 4000.

Palopoli Giacinto, pretore del mandamento di Rossano, è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Palmi, con l'anno stipendio di L. 4000.

Mercadante Francesco, pretore del mandamento di Girgenti, è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Termini Imerese, con l'annuo stipendio di L. 4000.

Stazzone Silvestro, pretore del mandamento di Acireale, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Modica, con l'annuo stipendio di L. 4000.

Gallo Giuliano, pretore del mandamento di Caluso, è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Castrovillari, con l'annuo stipendio di L. 4000, dal 1° luglio 1907.

Azara Ettore, pretore del mandamento di Sassari, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Tempio, con l'annuo stipendio di L. 4000, dal 1° luglio 1907.

Con R. decreto del 30 giugno 1907:

Devilla Cristoforo, già aggiunto giudiziario ed ora vice segretario di carriera amministrativa nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, coll'annuo stipendio di L. 2500, è nominato pretore del mandamento di Piperno con l'annuo stipendio di L. 3000.

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 23 giugno 1907:

Strani Fortunato, vice cancelliere del tribunale di Monteleone di Calabria, è collocato a riposo dal 1° agosto 1907.

Ferrari Giovanni Leonardo, vice cancelliere aggiunto al tribunale di Udine, sospeso dall'ufficio, è dispensato dal servizio dal 1° luglio 1907, per riconosciuta inabilità, ed è ammesso a far valere i suoi titoli per quella pensione che potrà spettargli a termine di legge. Dal detto giorno cesserà l'assegno alimentare concesso alla famiglia di lui.

(Continua).

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Direzione Generale dell'Agricoltura

Divieto d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nei comuni di Reggello, in provincia di Firenze e di Borgo Nuovo Val Tidone, in provincia di Piacenza, nonchè essendovi fondato sospetto della presenza della stessa fillossera nei comuni di Firenze, in provincia di Firenze ed in quello di Volongo, in provincia di Cremona, è stato con decreti del 9 ottobre 1907, esteso a detti Comuni, il divieto di esportazione di talune materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione)*.

Si è dichiarato che le seguenti rendite miste del consolidato 5 0[0, cioè:

N. 870 di L. 5;
» 1704 » » 10;
» 4947 » » 50;
» 2990 » » 200;

al nome di *Cimante* Giovanni fu Raffaele-Antonio, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Cinnante* Giovanni fu Raffaele-Antonio, vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 ottobre 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3 75 0[0, cioè: n. 429,573 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 562.50-525, al nome della prole mascolina legittima nata e nascitura dai fratelli Strada *Ernesto* ed *Egidio* fu Angelo col diritto di accrescimento reciproco per le due linee a favore dei figli maschi legittimi sopravviventi ad essi Ernesto ed Egidio Strada quali eredi indivisi del fu Angelo Strada, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Strada *Egidio* fu Angelo, domiciliato in Roma, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi alla prole mascolina legittima nata e nascitura dai fratelli Strada Ernesto e *Ignazio-Egidio*, detto comunemente Egidio fu Angelo, ecc., come sopra, e vincolarsi d'usufrutto vitalizio a favore di Strada *Ignazio-Egidio* detto comunemente Egidio fu Angelo, veri proprietari ed usufruttuario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 ottobre 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,294,020 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 80, al nome di *Fauri Giulia* fu Giuliano, minore, sotto la curatela di Cardone Giacomo, domiciliata a Balangero (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Favre Giuseppa-Giulia* fu Giuliano, minore, sotto la tutela di Cardone Giacomo, domiciliata a Balangero (Torino), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 ottobre 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 511,793 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 803.25 - 752.50, al nome di Pugliese *Giulio*, Guido, Itala ed Emilia di Alfredo, minori, sotto la patria potestà del padre, prole nata da Levi Laura fu Giulio-Giacomo, moglie di Pugliese Alfredo, e prole nascitura dalla medesima, domiciliati ad Ivrea (Torino) vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Pugliese Diamantina fu Elia, vedova di Levi Giulio Giacomo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pugliese *Giulia*, Guido, Itala ed Emilia di Alfredo, minori, ecc, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 ottobre 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,065,814 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 180, al nome di Cordelli *Bice*, Amilcare, *Maria*, Nazzarena ed Astorre fu Flavio, minori, sotto la patria potestà della madre Giacomini Angela, domiciliati a Civitavecchia (Roma), con usufrutto a favore di Giacomini Angela fu Domenico, vedova di Cordelli Flavio, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cordelli *Maria* detta Bice, Amilcare, *Giulia-Giacinta-Felice-Maria* detta Maria, Nazzarena, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell' articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 ottobre 1907.

Per il direttore generale
A. CASINI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il signor Borromeo Antonio fu Santino ha denunziato lo smarrimento delle ricevute n. 12,561, e n. 7,420, stategli rilasciate dalla sede della Banca d'Italia di Milano, rispettivamente in data 23 giugno e 2 luglio 1907, in seguito alla presentazione per conversione di 15 cartelle della rendita complessiva di L. 195, consolidato 5 0[0, e di un certificato della rendita di L. 100.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Borromeo Antonio fu Santino, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione delle predette ricevute, le quali rimarranno di nessun valore.

Roma, il 9 ottobre 1907.

Per il direttore generale
A. CASINI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il sig. Zeppegno Arnaldo di Felice, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 10,238 ordinale, statagli rilasciata dalla sede della Banca d'Italia di Torino in data 7 giugno 1907, in seguito alla presentazione per conversione di un certificato della rendita di L. 110, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnata al signor Zeppegno Arnaldo di Felice il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 9 ottobre 1907.

Per il direttore generale
A. CASINI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il signor Riva Tranquillo fu Stefano ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 10,829 ordinale, statagli rilasciata dalla sede della Banca d'Italia in Torino in data 28 giugno 1907, in seguito alla presentazione per conversione di tre certificati della rendita complessiva di L 815, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Riva Tranquillo fu Stefano i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 9 ottobre 1907.

Per il direttore generale
A. CASINI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 10 ottobre, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.70 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 10 ottobre occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d' accordo

fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

9 ottobre 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	101 31 66	99.43 66	100.28 44
3 1/2 % *netto*.	100.51 87	98.76 87	99.55 81
3 % *lordo*....	68.47 50	67 27 50	68.41 57

CONCORSI

R. Conservatorio di musica di Napoli

AVVISO DI CONCORSO

È aperto il concorso per ammissione di alunni nei seguenti corsi:

SCUOLE MASCHILI.

Composizione (sezione armonia) posti 3 — esterni.
Composizione (sezione contrappunto) posti 1 — con borsa di studio.
Canto posti 10 — uno dei quali con borsa di studio.
Pianoforte posti 5 — uno dei quali con borsa di studio.
Organo posti 2 — uno interno gratuito.
Arpa posti 2 — uno interno gratuito.
Violino posti 2 — esterni.
Violoncello posti 3 — dei quali uno interno gratuito.
Contrabbasso posti 3 — esterni: uno con borsa di studio.
Flauto o congeneri posti 3 — esterni.
Oboe o congeneri posti 5 — dei quali uno interno gratuito.
Clarinetto posti 3 — esterni.
Fagotto o congeneri posti 4 — esterni.
Corno posti 6 — dei quali uno interno gratuito.
Trombone posti 2 — esterni.

I posti gratuiti sono assegnati a quei concorrenti che riportino la media di punti 9.50 nell'esame del corso principale e di punti 8.50 negli esami complementari in modo che si abbia una media generale di punti 9. Gli altri approvati prescelti potranno essere ammessi nel convitto a pagamento o frequentare le scuole come alunni esterni.

A norma dello statuto del R. Conservatorio possono essere aggregati a questi esami, per concorrere ai posti interni gratuiti anche gli alunni appartenenti all'Istituto come esterni o come convittori a pagamento.

I concorrenti che aspirano ai posti interni di qualsiasi specie, non debbono aver superata l'età di anni 14, a meno che non siano già in convitto a pagamento o semigratuiti e che concorrano per trasformare il loro posto o che siano stati convittori nello scorso anno scolastico e si espongano per riguadagnare il posto al quale non furono riconfermati.

I posti gratuiti sono riservati ai giovani che siano cittadini italiani.

A parità di merito sono preferiti i candidati più giovani e meno provveduti di beni di fortuna, quelli che siano già alunni del Conservatorio ed i figli di artisti benemeriti dell'arte musicale.

I posti gratuiti debbono essere confermati anno per anno, secondo il regolamento del R. Istituto.

Gli alunni a posti gratuiti pagano un diritto di entrata di L. 180 all'atto dell'ammissione.

Gli alunni a posto pagante, nel Convitto, pagano un diritto di L. 180 all'atto dell'ammissione ed una retta annua di L. 800 a rate trimestrali anticipate. Sono a carico degli allievi a pagamento le spese di vestiario, uniforme, biancheria, istrumenti, testi musicali e letterari.

La borsa di studio messa a concorso è di L. 50 mensili.

Per conseguire la borsa di studio occorrono gli stessi requisiti e le stesse punteggiature stabilite per i posti interni gratuiti, meno l'età che non è fissata al massimo di 14 anni. La borsa di studio deve essere anche riconfermata di anno in anno e cessa col finir degli studi.

Il governatore del R. Conservatorio si riserba il diritto di invitare tutti o alcuni di coloro ai quali siano state assegnate le borse di studio ad entrare nel Convitto, quando ne abbia capienza, come convittori gratuiti, rinunziando al pagamento mensile in contanti.

Si riserba anche quello di concedere una borsa di studio in corrispettivo di un posto gratuito, messo a concorso, se qualche giovanetto di singolare attitudine abbia riportato i punti richiesti alle prove, ma non possa entrare in Convitto avendo oltrepassato il limite di anni prescritti.

SCUOLE FEMMINILI.
(Per sole alunne esterne).

Canto posti 7 — violino posto 1.

Tutti gli alunni esterni e le alunne pagano L. 60 annue divise in otto rate mensili anticipate di L. 7.50 ognuna. Debbono provvedersi d'istrumenti e di testi musicali e letterari.

Per l'ammissione al primo anno di ciascun corso il candidato deve dar ragione della propria attitudine a seguire con frutto gli studi musicali con qualche prova elementare per la speciale materia alla quale concorre, e deve saper leggere correttamente l'italiano e scrivere sotto dettato nella stessa lingua.

Per ciascuno degli anni successivi l'esame è secondo i programmi vigenti nel Conservatorio.

L'età minima di ammissione è di anni 9, tranne per la classe di canto che è di anni 17 pei maschi e di 16 per le femmine.

L'età massima pel primo anno del corso di:
Composizione (sezione armonia) è di anni 13;
pianoforte, arpa, violino, viola e violoncello, è di anni 12;
contrabbasso, è di anni 15;
flauto, oboe, clarinetto, fagotto, trombone tromba e corno, è di anni 14;
canto pei maschi, è di anni 21;
canto per le femmine, è di anni 20.

Per gli anni successivi l'età massima dev'essere in proporzione di quella stabilita per il primo anno.

Gli aspiranti debbono, non più tardi del 16 ottobre p. v., presentare domanda su carta da bollo da centesimi 50 al governatore del R. Conservatorio corredandola dei seguenti documenti legalizzati:

atto di nascita;
attestato di vaccinazione o rivaccinazione;
attestato di sana costituzione;
attestato recente di buona condotta rilasciato dall'autorità municipale;
certificato di cittadinanza italiana per coloro che aspirano ai posti gratuiti o alla borsa di studio;
certificato degli studi fatti, nel quale sia dichiarato l'Istituto pubblico o privato o l'insegnante dal quale il candidato proviene.

Per gli aspiranti nati fuori la provincia di Napoli la fede di nascita deve essere vistata dal presidente del tribunale di origine e gli altri documenti dal prefetto della provincia. I documenti provenienti dall'estero, oltre il bollo a cui sono soggetti, debbono essere vistati dal Ministero degli affari esteri.

Non si accettano le domande con documenti incompleti o insufficientemente legalizzati.

Nella domanda devesi dichiarare la speciale materia e l'anno di corso al quale si aspira ad essere iscritto e si deve indicare il domicilio del concorrente.

Gli esami comincieranno il 21 ottobre p. v. alle ore 8 antimeridiane.

Napoli, 1° ottobre 1907.

Visto: Il governatore
Duca E. DEL BALZO.

Il direttore
G. MARTUCCI.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Finalmente, dopo lunghissime trattative fra i Governi di Vienna e di Budapest, fu ieri l'altro firmato il compromesso doganale austro-ungarico e sarà fra breve sottomesso alla approvazione dei Parlamenti dei due Stati formanti l'impero.

Sebbene non si conoscano le precise basi che hanno reso possibile l'accordo e che anzi su di esse i negoziatori abbiano deciso di mantenere il più assoluto segreto, pure delle indiscrezioni si sono verificate e rese pubbliche dai giornali dei due paesi ed hanno provocato sui patti del compromesso commenti di vario genere, i quali fanno prevedere aspri dibattiti nei due Parlamenti. In conclusione però si ritiene che entrambi finiranno per approvarlo.

Un dispaccio da Budapest dice che in quei circoli politici si fanno molte supposizioni sul tenore del compromesso, quantunque sia parere generale che si debba astenersi dal dare un giudizio definitivo finchè il trattato non sia conosciuto in tutti i suoi particolari.

I pochi membri dell'estrema sinistra, che fin dal principio erano ostili alla stipulazione del compromesso, sono anche essi lieti che si sia concluso, ma soggiungono che al suo spirare l'Ungheria avrà l'indipendenza economica.

In una riunione del partito dell'indipendenza, tenutasi ieri l'altro a Budapest, il ministro del commercio, Kossuth, pronunciò un discorso nel quale dichiarò di non poter esporre i dettagli del compromesso concluso con l'Austria, ma di potere assicurare che, malgrado la situazione difficile, i risultati ottenuti sono favorevoli all'Ungheria, anche dal punto di vista dei principî del partito dell'indipendenza.

Il ministro rilevò che all'alleanza doganale commerciale attuale è stato sostituito un trattato di commercio con l'Austria. L'Ungheria ottenne pure altre concessioni importanti che avvicineranno il paese alla realizzazione della sua indipendenza nazionale. Gli sforzi tendenti a mettere una proroga al privilegio della Banca austro-ungarica in connessione con la conclusione dei trattati di commercio fallirono per la ferma resistenza del Governo ungherese. Tutta questa questione fu scartata e rinviata alla decisione del Parlamento ungherese.

Il ministro concluse chiedendo la fiducia del partito, e questo prese atto delle dichiarazioni con viva soddisfazione.

* * *

La stampa francese si occupa della visita del ministro di Francia Regnault al Sultano del Marocco, ed in generale si mostra favorevolmente impressionata delle risposte di Abd-el-Azis al ministro.

Il *Journal* osserva: Nei discorsi scambiati non si è parlato delle riparazioni da accordare alla Francia. Bisognerà nondimeno parlarne e sarà questa la prima pietra di paragone delle vere disposizioni del Maghzen

L'*Echo de Paris* constata che il Sultano reclama ora l'appoggio della Francia, appoggio che respingeva nel 1905.

Il *Gaulois* non trova nulla da dire sui discorsi scambiati a Rabat, ma attende il Sultano del Marocco alla prova dei fatti e teme assai che i negoziati che si intavoleranno col Maghzen siano molto più lunghi di quanto si crede.

Il *Gil Blas* dice che si può considerare la crisi marocchina come virtualmente chiusa e si può credere che nessuna nuova difficoltà verrà a riaprirla.

L'*Aurore* ritiene che il colloquio di Rabat permette di sperare che il ritorno dell'ordine e della sicurezza non si farà attendere troppo a lungo. Tutto dipende dal fatto che il Sultano sia sincero. Il suo interesse, più che il suo dovere, glielo impone.

La *Petite Republique* scrive: Prima di dichiararci soddisfatti attenderemo il risultato e la liquidazione di un deplorevole arretrato. La Francia non si appagherà nè di promesse nè di cortesia.

L'*Eclair* non è d'accordo coi suoi confratelli; non prende sul serio le promesse dal Sultano e non crede al ristabilimento dell'ordine nell'Impero sceriffiano.

Dell'opinione dell'*Eclair* sono pure varî giornali inglesi, i quali nella lotta fra Abd el-Azis e Mulai-Hafid, nella condotta del pretendente El-Rohi e nelle pretese di Er-Raisuli veggono la perpetuazione dell'anarchia governativa, che può solo terminare con una vigorosa azione dell'intera Europa.

* * *

L'*Agenzia telegrafica bulgara* pubblica la risposta della Bulgaria al monito fatto dalla Russia e dall'Austria agli Stati balcanici per la pacificazione della Macedonia.

La risposta è la seguente:

« Alla nota verbale austro-russa riguardante l'articolo terzo del programma di Mürzsteg, appoggiata dalle potenze, il ministro degli esteri bulgaro, Stancioff, ha risposto con una nota verbale che così si riassume:

« Il Governo bulgaro si attenne sempre al principio del mantenimento dell'integrità della Macedonia nei suoi confini nettamente delineati, escludendo qualunque divisione della Macedonia per nazionalità o per sfere d'influenza. L'articolo terzo del programma di Mürzsteg essendo conforme alle vedute del Governo bulgaro, questo non se ne allontanò mai. È perciò che esso accoglie ora con soddisfazione l'interpretazione data dalla Russia e dall'Austria-Ungheria.

« Il Governo bulgaro crede tuttavia dover ricordare i seguenti provvedimenti ritenuti come indispensabili all'attuazione efficace del programma delle riforme: determinazione precisa dei confini del territorio sottoposto al regime delle riforme; nuova suddivisione amministrativa dello stesso territorio dopo una inchiesta minuziosa ed imparziale, in conformità alle rivendicazioni delle popolazioni ed ai bisogni del paese; controllo efficace dei conflitti fra le nazionalità delle chiese e delle scuole, poichè la soluzione equa di questi conflitti sopprimerà le rivalità di nazionalità; infine la riorganizzazione della polizia e della giustizia ed il passaggio di queste istituzioni nelle mani degli europei ».

S. M. IL RE IN SICILIA E CALABRIA

Le accoglienze entusiastiche con cui Messina ricevette ieri S. M. il Re Vittorio Emanuele sono degne della tradizione di cortesia e di entusiasmo della cospicua città siciliana.

Una folla immensa, tutta Messina può dirsi, si riversò nella mattinata, splendida di sole, nelle adiacenze del porto e del palazzo di città, per assistere allo sbarco di S. M. il Re.

Le barche del porto erano disposte in due ali davanti allo sbarcadero, ove stavano riunite le autorità civili e militari. Man mano che si avvicinava l'ora dello sbarco del Re, la folla maggiormente si addensava dovunque.

Alle ore 9.30 il Re e il suo seguito lasciarono la R. nave *Regina Elena* sopra una lancia *White* e si avviarono allo sbarcadero col Conte di Torino.

Allo sbarcadero il Re venne ricevuto dalle LL. EE. i ministri Mirabello e Orlando, dagli onorevoli deputati e senatori della provincia, dal sindaco e dalle altre autorità.

S. M. il Re strinse la mano al sindaco D'Arigò che gli porse il saluto della città; S. M. strinse la mano anche alla principessa Castellaci, dama di palazzo della Regina Madre.

Il Re, col Conte di Torino, salì in una carrozza del principe Castellaci; in altre carrozze presero posto i ministri Orlando e Mirabello e i personaggi del seguito Reale.

La folla acclamava. Una manifestazione caldissima accompagnò il Sovrano in tutto il percorso fino al palazzo prefettizio.

Le Associazioni raggruppate sventolavano gli stendardi, le musiche suonavano l'inno reale.

Il Re, tra grandi evviva, comparve al balcone e vi restò qualche minuto sempre acclamato.

***

Alla prefettura S. M. il Re venne ricevuto dal prefetto comm. Trinchieri. Nel grande, elegante salone ebbero luogo i ricevimenti.

L'on. senatore Todaro presentò al Re il saluto dei senatori siciliani e lesse un telegramma dell'onorevole senatore Cannizzaro che si associava alle onoranze al Sovrano.

Il Re ricevette quindi gli onorevoli deputati Arigò, Orioles, Di Sant'Onofrio, Fulci Nicola, Florena e Furnari e si intrattenne affabilmente con essi, mostrandosi assai grato dell'accoglienza fattagli.

Quindi S. M. ricevette l'arcivescovo, mons. D'Arigò, poi le altre autorità cittadine, la magistratura, le rappresentanze dell'esercito, della Provincia, del Consiglio provinciale, della Deputazione provinciale, del Municipio, della Capitaneria di porto, il Corpo consolare, il rettore dell'Università, il presidente della Camera di commercio ed i sindaci della Provincia.

Il Sovrano, acclamato calorosamente lungo il corso Garibaldi, si recò poscia al Municipio.

Accompagnava il Sovrano S. A. R. il conte di Torino.

Appena l'equipaggio reale entrò nel grande atrio del palazzo municipale trasformato in una serra, la musica municipale suonò la marcia reale.

Ai piedi del grande scalone il sindaco ricevette il Sovrano, dicendosi superbo di ospitare il Re nella casa del popolo di Messina e manifestandogli la devozione della città.

Il Re si intrattenne affabilmente col sindaco, cogli assessori e con i consiglieri.

Affacciatosi al balcone prospiciente il porto, il Re ne ammirò la sorprendente veduta.

Il sindaco presentò al Re la Commissione di storia patria, che gli fece omaggio di una pregevole pubblicazione.

Quindi venne presentata al Re una rappresentanza dell'Associazione monarchica liberale, presieduta dal prof. Faranda, che gli espose i sentimenti di devozione del sodalizio.

Invitato dal sindaco, il Re col conte di Torino passò sulla loggia prospiciente la piazza del Municipio. La enorme folla che gremiva il vasto piazzale fece al Re una imponente dimostrazione.

Alle ore 12 il Sovrano lasciò il Municipio, esternando la sua soddisfazione per l'accoglienza fattagli.

S. M. ritornò a bordo della R. nave *Regina Elena*.

***

Alle 14.40 S. M. il Re, con S. A. R. il conte di Torino, lasciava la R. nave *Regina Elena* e recavasi ad assistere alla *matinée* organizzata dalla Croce rossa al palazzo Camerale, trasformato in un giardino di piante e fiori.

Il Re, ricevuto dal Comitato della Croce Rossa, presieduto dall'on. Nicola Fulci, tra ovazioni ed al suono della marcia reale, salì al piano superiore elegantemente arredato, dove la bambina De Domenico gli offrì un *album* coperto di diecimila firme di bambini come omaggio a S. A. R. la principessa Jolanda: poi il bambino Prestopino presentò a S. M. una spada come omaggio dei bambini medesimi a S. A. R. il principe ereditario.

Insistentemente chiamato dal popolo plaudente, il Re si affacciò al balcone prospiciente sulla piazza del Municipio dove la folla immensa ivi radunata gli fece una colorosissima ovazione.

Il Re, dopo avere espresso la sua ammirazione per la festa all'on. Nicola Fulci, lasciò il palazzo Camerale per recarsi al Duomo, acclamato lungo il percorso.

***

Dal Duomo, dove rimase un quarto d'ora, il Re, sempre in carrozza scoperta, in mezzo a fitte ali di popolo, si recò alla caserma dell' 89° reggimento fanteria, dove stavano raccolti tutti gli ufficiali del presidio.

Ivi Sua Maestà rimase fino alle 16. Poi si recò al

Congresso ginnastico. Lungo il percorso vi era sempre molta folla che applaudiva.

***

All'arrivo sul campo ginnastico il Re venne ricevuto dal senatore Todaro, dal deputato Furnari e da altre notabilità.

I ginnasti in costume stavano schierati nel campo. Nelle tribune eranvi numerosi invitati.

L'ingresso del Re nel palco reale fu accolto col suono della marcia reale e da grida di: « Viva il Re! ».

Le squadre di ginnastica e le squadre femminili sfilarono dinanzi a Sua Maestà con la musica in testa, e quando passavano dinanzi al Re abbassavano la bandiera e facevano il saluto. Quindi alla presenza di Sua Maestà eseguirono numerosi esercizi, terminati i quali, il senatore Todaro pronunziò parole di reverente affetto verso il Sovrano, che ringraziò di avere assistito a questa festa e terminò invitando i ginnasti a gridare: Viva il Re!

I ginnasti lungamente acclamarono.

Alle acclamazioni dei ginnasti si unirono quelle degli invitati. Indi ebbe luogo la distribuzione dei premi.

Il Re personalmente appese alla bandiera della Società ginnastica Garibaldi di Messina la grande medaglia d'oro, dono di S. M. Il pubblico applaudì acclamando.

Alle 17, S. M. il Re, S. A. R. il Conte di Torino col seguito lasciarono il campo del concorso ginnastico e si recarono all'imbarcadero della marina ritornando di nuovo a bordo della *Regina Elena.*

***

Ieri sera S. M. offrì un pranzo a bordo della R. nave *Regina Elena.* Vi parteciparono, oltre S. A. R. il Conte di Torino, il generale Brusati, gli onorevoli ministri Orlando e Mirabello, il generale Mazza, l'on. senatore Todaro, gli onorevoli deputati Florena, Di Sant'Onofrio, Ludovico Fulci, Nicola Fulci, Furnari, Arigò e Orioles, il primo presidente della Corte d'appello, marchese Invrea, il procuratore generale, comm. Broggi, il generale Spingardi, il prefetto, comm. Trincheri, il presidente del Consiglio provinciale, comm. Buscemi, il presidente della Deputazione provinciale, Scaglione, il sindaco, comm. d'Arigo, il generale Di Majo, il contrammiraglio Marselli, il comandante della *Regina Elena,* Boet, i colonnelli De Raymondi e Ravazza, il mastro di cerimonie, duca Cito, i tenenti di vascello Ciano e Cavagnari ed il tenente marchese Solaroli.

S. M. il Re, con S. A. R. il Conte di Torino, si recò alle 21.20 allo spettacolo di gala, promosso dalla Croce rossa nel Massimo teatro, e vi fu salutato dall'inno reale ed accolto con calorosi applausi.

S. E. il ministro Orlando, che si trovava nel palco della rappresentanza municipale, si recò ad ossequiare il Re.

Il teatro aveva un aspetto imponente ed era sfarzosamente illuminato. Si rappresentava la *Tosca.*

Dopo il primo atto, alle 22.50, S. M. il Re, salutato dall'inno Reale e da una nuova calorosa dimostrazione, lasciò, con S. A. R. il Conte di Torino, il teatro, e si recò a bordo della *Regina Elena.*

***

Stamane, alle 8.30, S. M. il Re con il Conte di Torino e col seguito, sopra il cacciatorpediniere *Artigliere,* partì da Messina per Reggio Calabria, preceduto di un'ora dal cacciatorpediniere *Lanciere* e scortato da altri cacciatorpediniere.

Alle 7.25 il *Lanciere* giungeva a Reggio Calabria compiendo la traversata dello stretto con una velocità di 22 miglia.

Si trovavano a bordo anche gli onorevoli senatori Biscaretti e Niccolini e gli on. deputati Arlotta e Strigari che sulla R. nave *Città di Milano* seguono lo svolgimento delle manovre.

Il controtorpediniere *Artigliere* approdò a Reggio Calabria alle 9.

La folla che gremiva le adiacenze del porto salutò il Sovrano con calorosi applausi. Gli equipaggi delle navi ancorate fecero il saluto alla voce, inalzando il gran pavese.

S. M. il Re venne ossequiato all'approdo dal prefetto, dal sindaco, dai deputati della Provincia, dalle autorità militari, dalle rappresentanze del Consiglio e della Deputazione provinciale, e passò in rivista una compagnia d'onore.

Le batterie del porto fecero le salve di prescrizione.

Il corteo, attraversando la marina per la via Due Settembre, entrò sul corso Garibaldi fra continue acclamazioni del popolo. S. M. il Re si diresse alla prefettura.

LE MANOVRE NAVALI

Nella notte dal 7 all'8 corr. la squadriglia dei cacciatorpediniere, agli ordini del comandante Riaudo, eludendo ogni vigilanza, riusciva nelle acque dello stretto di Messina ad attaccare brillantemente la forza navale del partito rosso, silurandone tre unità.

L'altro ieri, durante lo sfilamento davanti al forte di San Ranieri, l'*Elba* eseguì una manovra interessante di ricupero e sgonfiamento del *draken-ballon* con vento teso.

Oltrepassato San Ranieri, le forze navali si diressero ad Augusta; le siluranti precedettero le navi maggiori, le quali entrarono nella rada di Augusta al tramonto.

Ieri gli equipaggi riposarono per riprendere oggi le esercitazioni a partiti contrapposti, alle quali concorrono tutte le unità del partito.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re del Siam è giunto ieri a Palermo a bordo del piroscafo *Birmania.*

Accompagnato dal figlio e dal seguito, S. M. il Re sceso alla capitaneria del porto; e si recò a visitare la basilica di Monreale.

Ritornato in città, visitò i principali monumenti; e nel pomeriggio ritornò a bordo.

S. E. Rava. — Giunto iermattina a Firenze S. E il ministro Rava, accompagnato dal consigliere delegato, comm. Talpo, visitò i monumenti della città, la biblioteca nazionale e la località prescelta per la nuova biblioteca, rendendosi conto della sufficienza e della idoneità di essa.

L'on. ministro visitò pure la biblioteca Laurenziana ed il Bargello.

Alle ore 16, S. E. Rava in prefettura ricevette una Commissione dell'Associazione generale tra gl'impiegati civili subalterni dello Stato, associazione che comprende gran parte del personale subalterno delle gallerie e dei musei, monumenti e scavi di antichità del Regno.

Indi si recò a far visita al senatore Pasquale Villari, a cui Firenze tributerà in questi giorni solenni onoranze in occasione del suo ottantesimo compleanno.

La munificenza della Repubblica di San Marino. — A maggior titolo d'elogio dell'atto compiuto dalla Repubblica di San Marino, e del quale ieri accennammo ci compiacciamo riportare testualmente la deliberazione con la quale l'opera munifica e generosamente gentile venne stabilita. Ecco il testo ufficiale dell'atto:

« Il Consiglio grande e generale, avendo colla convenzione addizionale italo-sammarinese dato un nuovo assetto al bilancio della Repubblica e provveduto in modo sicuro e definitivo agli Istituti di beneficenza e previdenza sammarinesi, perchè del felice evento rimanga memoria anche in Roma, ove le trattative seguirono con l'assistenza ed il consiglio di uomini ammiratori della nostra libertà e solleciti di ogni opera filantropica ed umanitaria;

« decreta

« lire settantacinquemila (75,000) per la Cassa Pia di previdenza presso l'Associazione della stampa periodica italiana, presidente onorevole avv. Salvatore Barzilai, lire trentamila (30,000) per l'Orfanotrofio protettorato di San Giuseppe, amministratore S. E. l'on. Rattazzi, e lire cinquemila (5000) pel ricreatorio popolare di Trastevere, presidente on. Barzilai.

« La presente risoluzione venne presa nella seduta consiliare delli 12 settembre 1907 ».

Movimento commerciale. — L'altro ieri, furono caricati a Genova 567 carri, di cui 143 di carbone pel commercio, a Venezia 268, di cui 68 di carbone pel commercio, e a Savona 164, di cui 76 di carbone pel commercio.

Marina mercantile. — È giunto a Rio Janeiro, ed ha proseguito per Genova il *Sicilia*, della N. G. I. I piroscafi *Principe di Piemonte*, del Ll. Sabando, e *Dandolo*, della S. Veneziana, partirono ieri l'altro il primo, da New York per Napoli ed il secondo da Port Said per Calcutta.

ESTERO.

Esposizione internazionale giapponese. — Il Governo giapponese, d'accordo con un influente Comitato, ha deciso di tenere in Tokio, nel 1912, una grande Esposizione internazionale, alla quale saranno invitate tutte le nazioni dell'Oriente e dell'Occidente.

Tale Esposizione permetterà ai giapponesi di confrontare i prodotti della loro industria con quelli delle industrie europee ed americane.

Una grande sezione verrà riservata alla Cina.

Si calcola che la spesa per tale Esposizione si aggirerà intorno ai cinquanta milioni di lire.

Metà di tale somma verrà sottoscritta dal Governo giapponese, l'altra metà verrà raccolta mediante private oblazioni.

Per accogliere degnamente il gran numero di stranieri che si spera visiteranno il Giappone in quell'occasione, si sono già formate parecchie Società, allo scopo di erigere numerosi *Hôtels*.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani).

LALLA MARNIA, 9. — Una ricognizione composta di *spahis*, di tiragliatori e di *goumiers*, partita da Oudja per proteggere le tribù sottomesse alla Francia minacciate da una razzìa, è stata attaccata a dodici chilometri da Oudja dalla tribù dei Beni Snassen, che si era imboscata.

Due *spahis* sono rimasti uccisi e due tiragliatori feriti. Una ventina di cavalli sono morti o feriti. I Beni Snassen hanno subito considerevoli perdite.

PARIGI, 9. — Un telegramma del generale Drude annunzia che la Mahalla di Mulai Afid, che è accampata a Settat, è ridotta soltanto ad 800 uomini. Un caid dei Dukala è entrato in rapporto con essa.

SION, 9. — L'inchiesta del giudice istruttore federale sulla esplosione della bomba avvenuta ieri alla stazione non permette ancora di scoprire le traccie dell'attentato.

La vittima Giudraux ha subito stamane l'amputazione della mano sinistra. Il suo stato è relativamente soddisfacente.

Il conduttore del treno Staulmann ha riportato ferite di poca entità.

PARIGI, 9. — Informazioni ufficiali circa l'incidente di Oudja dicono che avendo gli Ouleds Sahia minacciato il caid comandante di una ricognizione che si era attendato presso Ouled-Sidi, il caid prese posizione di combattimento.

Una parte degli Ouleds Sahia era ancora in trattativo coi *goumiers* francesi, quando un colpo di fucile fu sparato contro gli *spahis*.

Il distaccamento francese rispose subito e respinse gli Ouleds Sahia che si rifugiarono sull'altura di Guerbours, e si disponevano a ritirarsi alla loro volta verso Oudja, quando un fuoco di fucileria si udì proveniente dall'accampamento di Taieb-Alj-Raba. Una nuova azione si impegnò e durò dalle 4 alle 5. Il nemico venne respinto con gravi perdite e dovette abbandonare parecchi morti sulla pianura. I francesi hanno avuto due *spahis* uccisi e due tiragliatori feriti.

Il ministro della guerra, generale Picquart, dopo aver conferito col presidente del Consiglio, ha telegrafato al comandante di Oudja di prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di Oudja e dei dintorni.

LALLA MARNIA, 9. — In seguito all'attacco della ricognizione di Oudja segnalato ieri presso il villaggio dei Beni Snassen vennero operate rappresaglie contro gli abitanti del villagio, contro il quale fu diretto un violento cannoneggiamento.

Il nemico non rispose all'attacco. Si assicura che gli abitanti si dispersero dopo l'attacco e fecero ritorno alle loro tribù d'origine. I francesi non ebbero alcuna perdita. Si ignorano le perdite del nemico. La ricognizione dopo il cannoneggiamento rientrò ad Oudja.

L'AJA, 9. — La Conferenza internazionale per la pace si è riunita stamane in seduta plenaria.

Streyt (Grecia) presenta la relazione sulle mine subacquee. Si approva l'insieme di tale progetto all'unanimità con riserv da parte della Germania, della Spagna, della Francia, della Russia, della Turchia, del Montenegro, del Messico e della Repubblica di San Domingo.

Dopo l'approvazione del progetto, Satow (Inghilterra) dichiara che esso non rappresenta la soluzione completa, perchè non protegge sufficientemente i diritti dei neutri, dicendo che l'alto mare è via internazionale. I belligeranti non hanno diritto di renderla pericolosa.

Satow ritiene che la Convenzione non è la trattazione completa del diritto internazionale, e non si deve per ciò desumere la legittimità di tale o tale altro atto soltanto, perchè la Convenzione non lo proibisce. Un principio siffatto non potrebbe mai essere stabilito da nessuno stato qualunque sia la sua potenza.

La dichiarazione di Satow è applauditissima.

Marshall replica come se le parole di Satow avessero alluso direttamente alla Germania. L'oratore ripete la dichiarazione fatta dai delegati della Germania in seno alla Commissione e che cioè un belligerante collocando mine si assume una grande responsabilità: le collocherà perciò soltanto nel caso di una imperiosa necessità militare. Gli atti militari non sono regolati solamente da Convenzioni ma anche dalla coscienza, dal buon senso e dai sentimenti umanitari dei capi militari.

Marshall conclude: In quanto ai sentimenti umanitari di cui parla Satow io non posso ammettere che vi sia alcun paese in ciò superiore alla Germania.

Renault legge quindi la relazione sui diritti e sui doveri delle potenze neutre in caso di guerra marittima.

Fry dichiara che la delegazione britannica riserva al suo Governo l'apprezzamento sull'insieme del progetto di convenzione. La delegazione britannica si asterrà dal votare gli articoli.

Il progetto di convenzione venne approvato; ma la Spagna, la Grecia, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, il Portogallo e Cuba si astengono, la Germania, la Svizzora, la Repubblica di San Domingo, la Persia e la Turchia votano in favore con parziali riserve.

Merey (Austria), applaudito dall'assemblea, elogia il conte Tornielli, a cui tributa la riconoscenza e le vive simpatie della Conferenza per il modo mirabile col quale presiedette la terza Commissione e come ne diresse i lavori.

VIENNA, 9. — Il *Correspondenz Bureau* pubblica: Il catarro di cui l'Imperatore soffre da una quindicina di giorni è migliorato. Nondimeno la tosse persiste; cosicchè la conversazione prolungata riesce alquanto penosa. Perciò è stato necessario aggiornare le udienze dei presidenti del Consiglio ungherese ed austriaco, Wekerle e Beck, fissate per oggi.

Anche il programma stabilito per la visita dei Sovrani di Spagna deve subire modificazioni.

L'Imperatore non sta a letto e continua a condurre la sua vita solita.

VIENNA, 9. — Oggi ha avuto luogo una conferenza sotto la presidenza del ministro degli esteri, barone di Aehrenthal, sulle questioni di diritto pubblico che si connettono al compromesso fra l'Austria e l'Ungheria. Le conferenze continueranno e termineranno domenica ventura.

VIENNA, 9. — Il presidente del Consiglio ungherese, Wekerle, è ripartito stasera per Budapest.

MONTPELLIER, 9. — Numerosi uragani sono segnalati nell'Hérault da sei giorni. Pioggie torrenziali hanno ingrossato i fiumi che sono straripati. A Montagnac i quartieri bassi sono inondati.

TOLONE, 9. — In seguito ad un violento uragano il mare è agitatissimo.

La torpediniera 234 che erasi incagliata non potè essere ricondotta in arsenale e resta sempre sospesa per quattro metri di fondo alla chiglia del potente rimorchiatore vapore *Filtro*.

PIETROBURGO, 9. — Un dispaccio da Atharsk annunzia che trenta individui armati di fucili e di revolvers hanno fermato un treno merci sulla linea da Kosloff e Saratoff ed hanno saccheggiato tre vagoni carichi di merci di valore: quindi si sono dati alla fuga.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 9 ottobre 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	758 23
Umidità relativa a mezzodì	59.
Vento a mezzodì	S
Stato del cielo a mezzodì	1/2 nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 23 6
	minimo 14 6
Pioggia in 24 ore	0 1.

9 ottobre 1907

In Europa: pressione massima di 767 sulla Russia meridionale, minima di 746 a nord-ovest della Manica.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 2 a 3 mm in Sardegna, salito intorno a 1 mm. altrove; temperatura aumentata; pioggie al nord-ovest e versante-Tirrenico superiore.

Barometro: 757 al nord-Sardegna; 764 lungo le coste joniche.

Probabilità: venti moderati o forti meridionali; cielo vario al sud, in gran parte nuvoloso altrove con pioggie specialmente al nord-ovest; mare qua e là agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 9 ottobre 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	1/2 coperto	mosso	21 7	17 5
Genova	coperto	agitato	20 1	17 9
Spezia	3/4 coperto	legg. mosso	20 9	15 6
Cuneo	coperto	—	16 3	12 3
Torino	piovoso	—	16 1	13 7
Alessandria	coperto	—	21 0	14 5
Novara	coperto	—	17 4	13 5
Domodossola	piovoso	—	15 0	12 5
Pavia	coperto	—	20 0	14 8
Milano	3/4 coperto	—	19 3	14 0
Como	coperto	—	17 0	14 0
Sondrio	piovoso	—	16 3	11 4
Bergamo	coperto	—	16 0	13 5
Brescia	—	—	—	—
Cremona	3/4 coperto	—	18 2	14 6
Mantova	sereno	—	19 3	14 3
Verona	sereno	—	23 8	16 5
Belluno	—	—	—	—
Udine	3/4 coperto	—	18 7	14 1
Treviso	3/4 coperto	—	20 0	15 5
Venezia	3/4 coperto	legg. mosso	20 8	15 8
Padova	coperto	—	20 6	16 1
Rovigo	coperto	—	21 5	14 7
Piacenza	nebbioso	—	19 3	13 2
Parma	nebbioso	—	20 0	14 6
Reggio Emilia	coperto	—	22 0	14 2
Modena	1/4 coperto	—	23 6	13 7
Ferrara	nebbioso	—	23 3	15 2
Bologna	sereno	—	22 0	16 8
Ravenna	sereno	—	21 7	13 0
Forlì	1/4 coperto	—	22 8	12 6
Pesaro	3/4 coperto	calmo	22 5	12 2
Ancona	1/4 coperto	legg. mosso	23 0	15 0
Urbino	1/2 coperto	—	19 9	14 1
Macerata	1/2 coperto	—	22 2	14 5
Ascoli Piceno	sereno	—	23 0	13 5
Perugia	coperto	—	20 6	13 4
Camerino	3/4 coperto	—	19 9	12 1
Lucca	coperto	—	22 1	15 1
Pisa	coperto	—	24 2	15 5
Livorno	coperto	agitato	23 0	15 0
Firenze	coperto	—	23 1	14 6
Arezzo	1/2 coperto	—	21 8	12 8
Siena	1/4 coperto	—	19 3	13 9
Grosseto	coperto	—	21 0	15 0
Roma	coperto	—	22 4	14 6
Teramo	sereno	—	24 2	13 4
Chieti	sereno	—	21 8	14 3
Aquila	1/4 coperto	—	20 2	8 9
Agnone	3/4 coperto	—	20 0	12 8
Foggia	sereno	—	25 7	15 0
Bari	sereno	calmo	24 0	17 0
Lecce	3/4 coperto	—	25 6	18 0
Caserta	sereno	—	22 8	15 8
Napoli	1/4 coperto	mosso	22 9	17 9
Benevento	1/4 coperto	—	24 7	13 9
Avellino	1/2 coperto	—	20 5	11 5
Caggiano	sereno	—	20 3	14 4
Potenza	sereno	—	20 6	14 2
Cosenza	sereno	—	25 0	14 3
Tiriolo	sereno	—	22 8	14 4
Reggio Calabria	sereno	calmo	30 0	20 0
Trapani	1/4 coperto	calmo	23 9	18 4
Palermo	sereno	calmo	23 1	13 0
Porto Empedocle	sereno	legg. mosso	27 0	18 0
Caltanissetta	coperto	—	21 5	17 6
Messina	sereno	calmo	23 1	18 6
Catania	sereno	legg. mosso	25 6	18 0
Siracusa	3/4 coperto	calmo	25 0	16 8
Cagliari	1/2 coperto	mosso	22 3	14 0
Sassari	3/4 coperto	—	23 1	13 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.